

CXXXVI.

TORNATA DI VENERDÌ 11 MARZO 1910

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Atti vari	<i>Pag.</i> 5938-70	Consolato di Alessandria di Egitto (contegno dell'interprete in una controversia civile):	
Coordinamento del disegno di legge sul demanio forestale	5933	Di SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	<i>Pag.</i> 5923
Disegni di legge:		RONDANI	5923
Costruzione di edifici posteografici (<i>Discussione</i>)	5935	Servizio postale della vallata del Ponzone:	
PESCHETTI	5936	MORPURGO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5924
Ufficiali d'ordine dell'amministrazione militare (<i>Discussione</i>)	5947	RONDANI	5924
ALESSIO GIULIO	5950-58	Comunicazioni ferroviarie fra l'Italia e la Francia:	
BORSARELLI, <i>relatore</i>	5953 58-59-65	CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5924
CASALINI	5947-59-65	MONTÙ	5925
DI STEFANO	5952	Distanze fra l'abitato e i cimiteri:	
PESCHETTI	5961	DEGLI OCCHI	5926
SPINGARDI, <i>ministro</i>	5956-58-65	RICCIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5925
Aumento di trenta posti di capitano nell'organico dell'arma dei carabinieri reali (<i>Id.</i>)	5962	Osservazioni e proposte:	
BERTI	5963	Lavori parlamentari	5962-69
MONTÙ	5962	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
SPINGARDI, <i>ministro</i>	5964	Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione di case popolari in Castellammare di Stabia	5926
Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado (<i>Approvazione</i>)	5966	CARBONI-B. J., <i>sottosegretario di Stato</i>	5927
Vendita al comune di Bergamo della caserma Vittorio Emanuele II (<i>Id.</i>)	5966	FUSCO ALFONSO	5926
Interrogazioni:		Stazioni balneari, termali e climatiche (<i>Si respinge la presa in considerazione</i>)	5927-32
Segregazione cellulare:		PELLERANO	5927
DE NICOLA	5919	PRESIDENTE	5931-32
FABRI, <i>sottosegretario di Stato</i>	5918	RICCIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5931
RICCIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5918	VIAZZI	5931
Aiutanti-applicati per il compartimento di Napoli:		Aggregazione al comune di Firenze di alcune zone del territorio del comune di Fiesole	5932
BUONANNO	5920	CALLAINI	5932
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5919	RICCIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5932
Comunicazioni ferroviarie con la Sicilia:		Per dichiarare monumento nazionale la casa ove morì Giuseppe Mazzini in Pisa (<i>Svolgimento</i>)	5933
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5920	CALLAINI	5933
LIBERTINI GESUALDO	5921	LACAVA	5933
Disastro ferroviario presso la stazione di Vastogirardi e stazione ferroviaria di Sulmona:		PRESIDENTE	5933
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5921	SIGHIERI	5933
DE AMICIS	5922	Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
MOSCA GAETANO	5922	Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve Santo Stefano (SANARELLI)	5935

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (FERRI GIACOMO).	Pag. 5952
Tombola telegrafica a favore di alcuni ospedali, ricoveri di mendicizia e asili infantili della Romagna (BALDI)	5958
Per dichiarare monumento nazionale la casa ove in Pisa morì Giuseppe Mazzini (SIGHERI).	5966
Votazione segretà (Risultamento):	
Provvedimenti per l'amministrazione e il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.	5967
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10	5967

La seduta comincia alle 14.10.

DA COMO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini ha chiesto un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole De Nicola, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per sapere se e quali innovazioni intendano introdurre nell'attuale sistema penitenziario, specialmente per la segregazione cellulare, che rappresenta un avanzo di inciviltà, assai più odioso della abolita pena di morte ».

Non mi parrebbe questo, argomento da trattarsi in una interrogazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

RICCIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso, in sede di interrogazione,

rispondere esaurientemente al deputato De Nicola.

Il sistema carcerario non può che seguire le prescrizioni del codice penale, e per questo riguardo, il Ministero dell'interno non deve che ubbidire alla legge penale.

L'articolo 13 del nostro codice penale dice: « La pena della reclusione si sconta negli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e secondo le norme seguenti ». E le norme sono che, se la pena non supera i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata; se supera i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare per un periodo uguale al sesto dell'intera durata, e con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il periodo successivo.

Il dovere del Ministero dell'interno non è che di ubbidire a queste prescrizioni penali. Ed infatti, appena il nuovo codice fu promulgato, si cercò di informare il nostro sistema carcerario alle leggi penali; ma i mezzi sono stati insufficienti e non tutto è stato fatto.

Perciò la segregazione cellulare non si sconta se non quando si tratta di pena superiore ai dieci anni.

L'onorevole De Nicola comprende che tutti sentiamo la crudeltà di questo sistema penitenziario, ma comprende anche che il dovere del Ministero dell'interno non è che di ubbidire nei limiti delle forze sue a ciò che la legge penale prescrive.

Altro quindi non posso dire.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

FABRI, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Ho pochissime parole da aggiungere a quelle dette dal collega dell'interno.

La gravità del problema è tale, che veramente tutto questo dovrebbe essere oggetto di una interpellanza, e anche di un maggiore studio piuttosto che di una interrogazione.

Nella breve risposta che posso dare all'onorevole collega De Nicola posso riconoscere la gravità del problema che ha agitato menti di giuristi e di legislatori. Ricordo a titolo di onore Emanuele Gianturco, che presentava un disegno di legge inteso a modificare gli effetti della segregazione cellulare, disegno di legge che non potè essere, per la sopravvenute crisi, discusso alla Camera: e ricordo anche i tentativi (che debbono essere lenti, ponderati, perchè si tratta

di toccare la parte fondamentale del codice penale come quella del sistema delle pene, mentre poi il sistema delle pene adottato dal codice penale italiano è un sistema temperato perchè è graduale, come l'onorevole De Nicola m'insegna) ricordo i tentativi ed i passi compiuti dall'onorevole Giolitti quando con un disegno di legge del 1902 ottenne che si impiegassero i condannati in lavori di bonificazione dei terreni incolti.

Molti difetti dell'applicazione della legge dipendono da ragioni finanziarie. Alcuni poterono essere temperati anche ad onta di essa. E posso assicurare l'onorevole De Nicola, che, per esempio, noi nel proporre la interpretazione autentica di alcuni articoli del codice penale, proporremo anche quella dell'articolo 80, inteso nel senso più mite a vantaggio del condannato. Ricordo infine che già il Parlamento, nel Senato, ebbe ad esprimere un voto che fu accolto dal Ministero Giolitti e che è divenuto un impegno per il Ministero di grazia e giustizia. Il voto del Senato, emesso in occasione della legge del 1904, era questo: « Il Senato invita il Governo del Re a presentare un apposito disegno di legge sulle modificazioni da apportare al sistema di espiazione delle pene e degli istituti di complemento del codice penale vigente, sia per quanto riguarda i condannati, sia per quanto riguarda i minorenni ». Questo voto del Senato, che è stato accolto dal Governo, è divenuto un impegno per il Ministero di grazia e giustizia, e posso assicurare l'onorevole De Nicola che fra i vari studi che si preparano anche questa materia sarà tenuta in gran conto.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nicola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE NICOLA. Ho presentato la interrogazione non per trattare la questione del sistema penitenziario italiano, soprattutto per quanto si riferisca alla segregazione cellulare, ma soltanto per conoscere gli intendimenti del Governo. E poichè l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti ha dichiarato che il problema penitenziario riscuote le cure più amorevoli del Ministero, io sono soddisfatto delle dichiarazioni avute e lieto di averle provocate.

Quando il legislatore adottò il sistema della segregazione cellulare, molti insorsero; perchè, se l'isolamento può esercitare una virtù emendatrice sui popoli nordici, riflessivi e taciturni, è invece cagione di gravi perturbamenti psichici e mentali per un

popolo, come il nostro, vivace, impetuoso ed anche un po' ciarliero. Si rispose allora che era utile l'esperimento di un metodo, in virtù del quale il delinquente — ripiegandosi su sè stesso — potesse emendarsi e pentirsi. Ora l'esperimento è stato compiuto, ed ha dimostrato che l'isolamento provoca la demenza quando non arreca addirittura la morte; ed è perciò che, in nome di queste statistiche, dolorose e precise, ed anche in seguito agli ultimi casi che si sono verificati e deplorati, io mi auguro che il Ministero voglia presentare un disegno di legge, in virtù del quale possa davvero essere cancellata dalla legislazione penale una pena la quale conferisce allo Stato un diritto mostruoso, quale è quello di assistere alla distruzione della personalità umana, e diversifica dalla pena capitale in questo soltanto: che invece di uccidere col patibolo e col carnefice, uccide col carcere cellulare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Abozzi al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se, in adempimento delle fatte promesse, avrà attuazione col 1° luglio 1910 la terza coppia di treni sulla rete ferroviaria sarda ».

Non essendo presente l'onorevole Abozzi, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue la interrogazione dell'onorevole Buonanno al ministro dei lavori pubblici, « per sapere con quali criteri la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha creduto di bandire un nuovo concorso per 80 posti di aiutanti-applicati per il compartimento di Napoli, dopo di aver tenuto per ben due anni con l'animo sospeso i giovani dichiarati idonei nel precedente concorso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'amministrazione delle ferrovie nel dicembre passato indisse un concorso, in conformità delle disposizioni di legge, per provvedere ad 80 posti di applicato, che era necessario di coprire.

Un precedente concorso, quello cui accenna l'onorevole Buonanno, aveva avuto luogo nel febbraio del 1897 per trecento posti; i primi trecento classificati furono assunti in servizio; però in seguito, sempre in conformità alle disposizioni di legge, si credeva opportuno di prorogare la validità di questo concorso, e si assunsero in servizio altri sessanta concorrenti classificati idonei.

La proroga era stabilita fino alla fine

del 1909; e non sarebbe stato conveniente prorogare ancora più l'efficacia del concorso in quanto che, mentre si sarebbero assunti elementi che avevano data prova meno buona degli altri e nella graduatoria erano stati classificati per ultimi, si sarebbe anche corso il rischio di chiamare in servizio qualcuno che aveva già passato i limiti di età prescritti.

Per queste ragioni, ripeto, non parve conveniente di prorogare oltre il mese di novembre 1909 la validità del concorso; da ciò la necessità di bandire il secondo concorso a cui accenna l'onorevole Buonanno nella sua interrogazione.

Non sembra a me che con ciò si sia violata alcuna legittima aspettativa di coloro che avevano concorso la prima volta, imperchè essi non potevano avere alcun affidamento fuorchè quello di essere chiamati ad occupare i trecento posti già stabiliti; potrà forse essere stata delusa qualche loro vaga speranza, ma, come ben comprende l'onorevole Buonanno, ciò è avvenuto per una validissima ragione, per la considerazione che il prorogare ancor più i limiti della validità del primo concorso: avrebbe esposto l'Amministrazione ad assumere elementi che, se pure si erano dimostrati idonei, non erano fra i primi della graduatoria.

Spero che l'onorevole Buonanno si persuaderà della giustizia del provvedimento preso e vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONANNO. Sono tutt'altro che convinto e soddisfatto delle ragioni esposte dall'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per questo semplicissimo motivo; che se la questione fosse limitata ai termini che egli ha esposto, non avrei presentato questa interrogazione. La questione invece è ben altra.

Sono d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato nel ritenere che in tema di concorsi nessun diritto dovrebbe spettare ai concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, perchè, altrimenti, si verrebbe a ledere il diritto di quei giovani che, pur volendo concorrere in seguito, potrebbero essere classificati meglio di coloro dichiarati idonei nel primo concorso.

Ma la Direzione compartimentale di Napoli ha fatto ben altro; essa ha dichiarato valida la graduatoria degli idonei del primo concorso fino al 31 dicembre dello stesso anno; cioè, prima che scadesse la validità

della graduatoria, ha bandito un nuovo concorso per 80 posti.

È evidente dunque che parecchi di quei giovani, i quali erano sicuri che la graduatoria sarebbe stata valida fino al 31 dicembre e che speravano di essere assunti in servizio, non hanno partecipato all'altro concorso, fidando nella buona fede dell'Amministrazione dello Stato; mi permetta quindi l'onorevole sottosegretario di Stato di dire che il bandire un mese prima un nuovo concorso non è stata una buona azione da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

Mi limito perciò a rivolgergli la personale preghiera di interporre i suoi buoni uffici affinché coloro che erano stati dichiarati idonei nella prima graduatoria, possano almeno essere adibiti ad altri comparimenti, dove il concorso del personale non è molto numeroso: in caso diverso dovrei consigliare questi giovani a ricorrere alla autorità giudiziaria, perchè ritengo che effettivamente si tratti di un danno che essi hanno riportato, in quanto che, se il Governo riteneva valida la graduatoria fino al 31 dicembre dello scorso anno, non aveva il diritto di bandire un nuovo concorso prima che scadesse il termine assegnato alla graduatoria stessa.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini al ministro dei lavori pubblici, « sul ripristino del secondo treno fra Napoli e la Sicilia e delle vetture che facevano servizio diretto rispettivamente da Palermo e Catania a Roma e viceversa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Una gran parte dei desideri, espressi dall'onorevole Libertini, per i quali presentò la interrogazione il 20 gennaio scorso, è stata soddisfatta perchè, essendosi potuta riparare la frana, che aveva reso difficile il servizio, le due corse, cui accenna la interrogazione, sono state ristabilite col primo del corrente mese.

Per quanto riguarda poi le vetture, che facevano servizio diretto fra Palermo, Catania e Roma e viceversa, l'onorevole Libertini sa che furono ripristinate, e che vi sono due corse al giorno per Catania con due vetture, una delle quali continua per Siracusa, l'altra per Messina-Palermo.

Soltanto nel ritorno non si sono potute ristabilire due vetture, ma una sola, perchè è stato riconosciuto più opportuno, nell'in-

teresse del servizio e del commercio dell'isola, di conservare il diretto mattutino, che era stato istituito dopo il disastro, e che non ha vetture dirette. Come vede l'onorevole Libertini, i suoi desideri sono stati nella massima parte appagati.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LIBERTINI GESUALDO. Quando presentai la mia interrogazione non erano ancora ristabilite le comunicazioni. Ora non posso che prendere atto di quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato e ringraziare, raccomandando, per quanto riguarda le vetture, che il servizio sia ripristinato come prima.

Voglio sperare che, cessate le circostanze eccezionali, che hanno impedito che il servizio procedesse come prima del disastro, si ripristinino tutte le comodità possibili.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Tommaso Mosca, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se la causa del disastro ferroviario avvenuto la sera del 26 gennaio 1910 fra Carovilli e Vastogirardi non debba principalmente attribuirsi all'uso di cattivo materiale sulla Sulmona-Isernia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il disastro, cui accenna la interrogazione dell'onorevole Mosca, avvenne fra Carovilli e Vastogirardi, pochi chilometri prima della stazione di Vastogirardi, a causa del deviammento del treno ed ebbe conseguenze dolorosissime, perchè morirono un frenatore ed un carabiniere viaggiante, un manovale, e rimasero ferite dieci persone.

Le risultanze dell'inchiesta, a quanto comunica la Direzione generale delle ferrovie, non sono ancora complete. L'inchiesta si va svolgendo sotto la direzione del capo del Compartimento, e speriamo che tra non molto possa portare ad un risultato definitivo.

Posso però fin da ora dire che è da escludersi che il disastro, dovuto a deviammento della macchina, del carro bagagli e di tre carrozze, di cui la penultima, di terza classe, precipitò dal viadotto nella campagna sottostante, sia da attribuirsi alle cattive condizioni del materiale. Sembra invece che il materiale fosse conforme alle prescrizioni regolamentari.

È vero che su questa linea il materiale presenta degli inconvenienti, piuttosto inerenti all'apparenza che alla solidità; ma, prescindendo dal caso in esame, e guardando alla frequenza dei disastri, si deve ritenere come i disastri non siano da ascrivere a cattiva condizione del materiale stesso perchè, mentre il numero dei disastri è aumentato, il materiale è stato in questi ultimi tempi assai migliorato.

Quando avremo maggiori e più completi dati di fatto, potremo dire quale sia stata la vera causa del disastro, che ha costato la vita a viaggiatori e a parte del personale del treno.

PRESIDENTE. L'onorevole De Amicis ha presentato una interrogazione che è pure inscritta nell'ordine del giorno di oggi e che, nella prima parte, si riferisce allo stesso argomento, mentre nella seconda riguarda altre questioni. Onorevole sottosegretario di Stato, vuole, per brevità, rispondere subito anche all'onorevole De Amicis?

CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole De Amicis interroga dunque il ministro dei lavori pubblici, « per sapere: 1° quali siano le vere cause che provocarono il grave disastro verificatosi nella notte del 26 gennaio ultimo sulla linea Sulmona-Isernia presso la stazione di Vastogirardi; 2° se e quando sarà provveduto al definitivo miglioramento dell'importante stazione ferroviaria di Sulmona, ed alla costruzione in quella città delle case per i ferrovieri ».

Parli, onorevole sottosegretario di Stato.

CELESIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole De Amicis, oltre che interrogare sulle vere cause del disastro di Vastogirardi, desidera anche sapere se e quando sarà provveduto al definitivo miglioramento dell'importante stazione ferroviaria di Sulmona, ed alla costruzione in quella città delle case per i ferrovieri.

Nessun dubbio, onorevole De Amicis, che la stazione di Sulmona sia importante, che molti ne siano i bisogni, e molti i miglioramenti che vi si dovrebbero introdurre. Però, come l'onorevole De Amicis sa, nell'esecuzione dei lavori patrimoniali l'Amministrazione deve tener conto dei limiti imposti dalla legge, non sorpassando il quintuplo del reddito netto della linea.

Perciò, limitatamente ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione, si penserà anche alla stazione di Sulmona.

Per le case dei ferrovieri, anche qui le difficoltà finanziarie impediscono di provvedere, come si vorrebbe e dovrebbe. Come l'onorevole De Amicis sa, la somma messa a disposizione per questo oggetto, in trenta milioni, è insufficiente a provvedere a tutte le necessità; per cui si è dovuto procedere ad una graduatoria, e le Commissioni, all'uopo istituite nei compartimenti, hanno determinato quali siano i centri ferroviari ai quali occorre provvedere prima che agli altri.

Sulmona non era compresa nella prima graduatoria, ma in seguito a domande degli interessati, dell'onorevole De Amicis e dell'Amministrazione comunale, ed in seguito a qualche disposizione di favore ed a qualche aiuto che sembra sia disposto a dare il municipio di Sulmona, si è disposto perchè, nei limiti del possibile, si cerchi di accontentare queste giuste aspirazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Tommaso Mosca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MOSCA TOMMASO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese risposta, della quale però non posso dichiararmi soddisfatto.

Egli ha detto che, in seguito alle prime conclusioni dell'inchiesta eseguita dall'Amministrazione ferroviaria, è escluso che il disastro di Vastogirardi del gennaio scorso sia dovuto all'uso di cattivo materiale in quella linea.

A me risulterebbe invece il contrario, e cioè che il penultimo vagone, quello che rimase schiacciato e nel quale si trovavano il carabiniere ed i due ferrovieri che miseramente perirono, era formato di tavolette di legno sconnesse, dello spessore di due o tre centimetri e corrose dai tarli; sicchè, quando su questo vagone si rovesciò l'ultimo, costruito di forti lamiere di ferro, si ridusse presto in frantumi; di qui la morte di quella povera gente.

Ad ogni modo aspetteremo i risultati definitivi dell'inchiesta, ma sia pur sicuro l'onorevole sottosegretario di Stato che sulla linea Sulmona-Isernia, la più alta dell'Italia centrale ed importantissima, perchè mette in comunicazione la maggior parte degli Abruzzi e del Molise con Napoli, si adopera un materiale di scarto ed avariato.

Tanto ciò è vero che pochi giorni dopo il disastro di Vastogirardi, cioè il 6 febbraio, sulla stessa linea, ed in vicinanza della stessa stazione di Vastogirardi, si accedè dalla macchina un freno a mano di

vecchio tipo, e fu fortuna che cadde sul brecciamе, perchè se fosse caduto sulle rotaie si sarebbe avuto a deplorare un disastro anche maggiore di quello del 26 gennaio.

Perciò la preghiera che rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato è questa: di raccomandare alla Direzione generale delle ferrovie di migliorare notevolmente il materiale sulla linea Sulmona-Isernia così elevata, con così forti pendenze e con tante curve, perchè ora si percorre questa linea con una doppia preoccupazione: o di non arrivare in tempo a prendere la coincidenza o di arrivare con le costole rotte. Questa è la verità.

PRESIDENTE. L'onorevole De Amicis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE AMICIS. Per quanto riguarda il disastro di Vastogirardi, mi associo completamente a quanto ha detto il collega Mosca, perchè è veramente deplorabile che, dopo due mesi, non si conoscano ancora le vere cause che hanno prodotto il disastro. E faccio notare all'onorevole sottosegretario di Stato che su quella linea sarebbe assolutamente necessario fornire le vetture del freno Westinghouse, provvedimento che si reclama da un pezzo, e che la Direzione generale promette sempre di adottare, e poi non adotta mai.

Per quello che concerne i miglioramenti della stazione di Sulmona, e la costruzione delle case per i ferrovieri a Sulmona, osservo all'onorevole sottosegretario di Stato che quanto è venuto a dire qui alla Camera, cioè quanto gli ha fatto dire la Direzione generale delle ferrovie, non è perfettamente esatto.

Infatti la necessità dell'ampliamento della stazione di Sulmona è riconosciuta da un pezzo.

Gli studi sono stati fatti da due o tre anni, ma non si trova mai il tempo di metter mano ai lavori!

Noi vediamo che in molte stazioni si fanno opere di lusso, mentre nelle stazioni — come quella di Sulmona — dove il traffico è maggiore e dove gli inconvenienti si succedono giornalmente, sia per mancanza di illuminazione, sia per mancanza di larghezza nei marciapiedi od altro, nulla si fa, e tutto si rimette alle calende greche.

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di voler trovar modo perchè la Direzione generale delle ferrovie faccia i lavori indispensabili per la tutela e l'incolumità dei passeggeri; e sono dispiacente di non potermi dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Richard al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali sono le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ferroviaria a negare alla presidenza del Sky-Club di Torino la chiesta riduzione ferroviaria nell'occasione delle grandi gare di Sky a Bardonecchia ».

Non essendo presente l'onorevole Richard, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rondani al ministro degli affari esteri, « per sapere se approvi il contegno tenuto dal cavalier Riscalla Nacanz, interprete presso il nostro Consolato di Alessandria d'Egitto, in una controversia civile contro il cittadino italiano Alfredo Buono ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il 10 marzo 1909, tale Ibrahim Awad, si presentava nell'ufficio consolare di Alessandria d'Egitto al regio interprete cavaliere Riscalla Nacanz ed, esponendogli che un italiano, inquilino di un magazzino di sua moglie, dopo aver mancato per parecchi mesi al pagamento del convenuto fitto, si era allontanato, lasciando chiuso il magazzino, donde aveva tolto la merce, gli richiedeva di voler provvedere alla restituzione del magazzino stesso.

Il cavalier Nacanz, che avrebbe dovuto consigliare allo Awad di iniziare dinanzi al tribunale misto un regolare giudizio di sfratto, anche contumaciale, contro l'italiano, che avrebbe pagato così anche le spese, credette invece di aderire alla richiesta, e con lo stesso Awad mandò sul posto il giannizzero Mahomed Soliman, dando gli ordini di consegnare il magazzino, dopo essersi assicurato, in presenza di testimoni, che era stato abbandonato.

In esecuzione di tali ordini, il giannizzero, dopo aver fatto aprire il magazzino, e constatare che era vuoto, lo consegnava all'Awad e, avendo saputo, durante l'operazione, che l'inquilino creduto scomparso, era il Buono Alfredo dimorante lì vicino, informava dell'avvenuto la moglie di lui, che gli rispondeva essere andato il marito appunto a restituire ai proprietari la chiave del magazzino.

Per questi fatti l'Alfredo Buono, alla cui moglie era intestata la locazione del magazzino, ove egli invece esercitava il proprio commercio, presentò denuncia innanzi al tribunale di Cairo contro il ca-

valier Nacanz, per abuso di autorità, ai termini dell'articolo 175 del codice penale, costituendosi parte civile. Ed il tribunale stesso, riunitosi in Camera di consiglio, con ordinanza in data 10 novembre 1909, pronunciò non luogo a procedere contro il cavalier Nacanz, ritenendo che il fatto denunziato non costituisse reato.

Il Tribunale infatti, riconobbe bensì che l'atto ordinato dal cavaliere Nacanz non trevava base e giustificazione nelle norme procedurali ordinarie e consolari, ma dichiarò che in paesi di razze diverse qual'è l'Egitto, spesso la prevalente necessità di eliminare ragioni di dissidio, induce a procedere paternamente, scostandosi dal rigidismo formale.

Riconobbe inoltre che forse il Nacanz agì con eccessiva estensione delle accennate norme tradizionali; ma certo senza aver voluto e creduto commettere un abuso di autorità, tanto più che non risultò neppure provato che il Buono avesse un vero e proprio diritto sul magazzino in questione, non essendo stato in grado di produrre le quietanze della relativa locazione. Ed il Tribunale constatò quindi la perfetta buona fede del cavaliere Nacanz, e l'assoluta assenza di qualsiasi motivo di animosità o di interessi in lui contro il querelante Buono.

Contro questa ordinanza, il signor Buono presentò opposizione innanzi alla corte di appello di Ancona, la quale ancora non si è pronunciata in proposito. Risulta però che il procuratore generale ha proposto alla Corte stessa di respingere l'opposizione perchè mal proposta ed infondata.

Crede che le mie sincere, franche dichiarazioni, che escludono qualunque possibilità di violenza da parte del cavaliere Riscalla Nacanz, ed anzi includono la sua buona fede per poter risolvere privatamente un dissidio, possan soddisfare l'onorevole Rondani e possano farlo ricredere, se egli avesse potuto supporre che il nostro interprete avesse agito contro ogni buona norma e a danno di un suddito italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Rondani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RONDANI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della minuta, diligente ed esauriente risposta data.

Le cose sono effettivamente come egli ha detto. Io ho presentato la mia interrogazione per avere il piacere di sentire da lui la dichiarazione che veramente il nostro interprete è andato al di là delle forme della

procedura, ha esagerato, violentato queste forme.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha dato a questo fatto una giustificazione, che non mi pare completamente lodevole, mi si permetta la parola un po' altezzosa. È vero che, per la confusione delle razze, delle religioni e delle varie nazionalità, spesso le norme rigide della procedura dei nostri tribunali consolari non possono servire. Ma è anche vero che presso quei popoli le formalità hanno un valore anche superiore che presso di noi.

Ora in questo caso le formalità sono state completamente violate. L'ordinanza del nostro tribunale lo ha riconosciuto e la parola dell'onorevole sottosegretario l'ha confermato.

Non ho altro da dire; mi auguro che questa sua dichiarazione possa avere qualche influenza in mezzo ai nostri funzionari e possa questo che egli ha detto servire in altre occasioni perchè quelle disposizioni precise siano, comunque verso cittadini nostri ed indigeni, rispettate.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rondani al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se non creda più conveniente che il servizio postale della induttre Vallata del Ponzone sino a Croce-Mosso faccia capo alla nuova stazione di Pianceri-Mosso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di rispondere.

MORPURGO, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. L'attuale servizio di procacciato che si svolge tra Ponzone e la stazione ferroviaria di Valle inferiore Mosso in transito per Croce-Mosso stabilisce una comunicazione diretta tra Ponzone in Croce Mosso e il rispettivo capoluogo di circondario che è Biella. Ora il far convergere nella nuova stazione di Pianceri-Mosso, come l'onorevole Rondani desidererebbe, sulla ferrovia Grignasco-Coggiola, il servizio di procacciato, pregiudicherebbe non poco le comunicazioni col capoluogo del circondario, cioè Biella.

Premesso dunque che l'attuale servizio pedonale tra Ponzone e la stazione di Valle inferiore Mosso non può essere nè soppresso, nè ridotto, dovrebbe far luogo all'attuazione di un servizio mediante vetture, perchè la distanza da percorrere sarebbe di ben dodici chilometri.

Oggi non so esattamente quale spesa importerebbe codesto servizio da farsi me-

dante vetture. Ma prometto all'onorevole Rondani d'assumere informazioni, e se la maggiore spesa sarà giustificata dal miglioramento di servizio che egli desidera e sarà compatibile con le condizioni del momento del bilancio nostro, si provvederà nel senso desiderato dall'onorevole Rondani.

PRESIDENTE. L'onorevole Rondani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RONDANI. Prendo atto della promessa che mi ha fatto l'onorevole sottosegretario di Stato.

Non credo che la spesa sorpasserebbe il limite cui egli ha accennato. Ad ogni modo è strano che l'attivazione della ferrovia Grignasco-Coggiola non abbia portato nessun vantaggio alla rapidità del servizio postale.

Spero che il Ministero delle poste studierà questa situazione e cercherà di organizzare il servizio, apportandovi migliorie in modo corrispondente alla rapidità delle comunicazioni ferroviarie.

Ad ogni modo prendo atto della promessa e confido che le difficoltà saranno superate.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Montù, al ministro dei lavori pubblici « per sapere quale attendibilità possa avere la notizia di una prossima conferenza in Roma fra i rappresentanti dei Governi italiano e francese circa le comunicazioni ferroviarie fra i due paesi, ed in caso affermativo, se tale conferenza avrà carattere politico oppure esclusivamente economico-ferroviario ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non risulta, onorevole Montù, che vi siano trattative ufficiali per una conferenza franco-italiana da tenersi in Roma, relativa agli orari sulle linee ferroviarie comuni e ai servizi ferroviari in genere.

Si tratta forse di una comunicazione non ufficiale, relativa al desiderio di dar luogo a questa conferenza; ma questa comunicazione non ufficiale non ebbe fino ad ora un seguito.

Se seguito avrà e se qualche iniziativa verrà presa, come pare possa essere, dalla Francia, l'onorevole Montù può star certo che dal Ministero si corrisponderà all'iniziativa stessa, e si vedrà di dar luogo a questa conferenza che potrebbe portare benefici effetti al servizio ferroviario dei due paesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Montù ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTÙ. Dalla risposta risulterebbe che da un anno circa la questione della conferenza di Roma è sopita: ho pertanto ragione di credere che questo non sia che un effetto apparente, giacchè anche recentemente in Francia nella discussione alla Camera sulla convenzione di Berna se ne è parlato come di cosa certa, ed è noto che in Italia si è detto e stampato pubblicamente che il Governo viceversa non dimostrasse alcun interessamento per tale convegno. Ora io non posso credere che questo sia vero, perchè il miglioramento delle relazioni ferroviarie e quindi commerciali è di troppo grande interesse per le nazioni perchè una delle due parti non voglia figurare ed essere effettivamente quella più diligente. Invito il Governo a riprendere non solo le trattative, ma altresì con alacre sollecitudine gli studi che sono necessari per addivenire alla conferenza, e prepararla non solo fra i delegati delle ferrovie dei due Stati, ma fra rappresentanti politici e commerciali dei due paesi, perchè non sempre la migliore soluzione tecnica di un problema coincide con la migliore soluzione in linea economica e d'altra parte non sempre gli interessi delle Società ferroviarie coincidono con quelli politici ed economici delle regioni interessate.

Posso garantire che l'iniziativa del Governo italiano a questo scopo avrà il migliore accoglimento non solo in Francia, ma anche in tutta Italia e specie in Piemonte dove si vedrà finalmente presa in seria considerazione risolutiva la questione del miglioramento del Cenisio, soprattutto per il raddoppio completo del binario nel versante italiano da tanto tempo desiderato dalle due parti delle Alpi. (*Approvazioni*). L'opera del Governo integrerà d'altra parte quella del Comitato parlamentare che sorge in questi giorni in questa Camera con scopo identico a quello che si propone il Comitato francese che, per mezzo dell'onorevole Fernand David, segretario di quel gruppo, forte di 350 aderenti, così saluta il nostro nascente, nella persona dell'amico e collega onorevole Rattone:

« Le jour où, entre l'Angleterre et l'Italie, nous aurons créé, à travers la France, une admirable route internationale ne traversant sur aucun point le territoire des autres nations, nous aurons réalisé un vœu qui est cher à tous ceux qui ont rêvé de réunir par des liens indissolubles les desti-

nées des deux sœurs latines. C'est avec une grande joie que nous avons appris en France la formation du groupe parlementaire italien, groupe qui doit embrasser dans ses desiderata, comme nous l'avons fait ici, l'ensemble du problème des communications avec l'Italie ».

Questo augurio spero che coll'opera pronta ed efficace sarà accolto dal Governo e da quanti in Italia hanno chiara la visione dei cospicui interessi che ci legano alla simpatica e grande nazione francese. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Degli Occhi al ministro dell'interno « per sapere se creda opportuno, di fronte alle condizioni specialissime determinate in molti comuni dal continuo aumento di popolazione, di provvedere a modificare le norme concernenti le distanze che devono intercedere tra l'abitato e i cimiteri ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

RICCIO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie vieta la costruzione di abitazioni entro il raggio di 200 metri da un cimitero. Lo stesso articolo dispone che due eccezioni sono possibili: la prima riguarda la costruzione di cimiteri a distanza minore di 400 metri dall'abitato, la seconda riguarda l'ampliamento e le opere di manutenzione di edifici esistenti a distanza minore.

Si chiede adesso un'altra eccezione, che cioè la norma generale dei 200 metri non sia applicata per le costruzioni nuove. Questa tesi ha avuto parecchi sostenitori, che mettono in dubbio i pericoli, che prima si credevano esistessero, per la vicinanza dei cimiteri. Recentemente il consiglio sanitario di Milano ha espresso il voto che la distanza venga per lo meno diminuita a 100 metri.

Posso assicurare l'onorevole Degli Occhi che il Governo applicherà con grande larghezza il potere discrezionale, lasciato alle autorità prefettizie, nell'applicare le due eccezioni alle norme assolute dell'articolo 196, sia che si tratti di costruzioni di cimiteri, sia di ampliamenti e modificazioni di edifici nell'ambito dei 200 metri. D'altro lato si vedrà se sia possibile allargare con norme legislative le eccezioni dell'articolo 196.

Però fino al momento che detto articolo esiste, a noi non resta che impegnarci di applicarlo, nei limiti che la legge consente, con grande larghezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DEGLI OCCHI. Ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua risposta che alla cortesia associa la perfetta cognizione, che egli ha dell'argomento.

La mia domanda è giustificata dalla evidenza del danno, onde sono colpiti i piccoli comuni, danno cui non è estraneo l'articolo 196 della legge sanitaria che, con rigida norma, pretende disciplinare in una formula unica un'infinita varietà di casi. Ora la lamentata uniformità rispecchia il pregiudizio che i cimiteri sempre e necessariamente sono focolai di infezione, mentre quell'ordine del giorno, cui ha accennato l'onorevole sottosegretario di Stato, e che porta la firma di un nostro illustre collega, l'onorevole Ellero; ricorda come studi di insigni igienisti hanno concordemente portato a concludere che i cimiteri purchè nella loro costruzione e manutenzione siano rispettati i dettami della igiene, sono assolutamente innocui alla salute pubblica.

Messa dunque fuori causa la legge suprema della pubblica incolumità, il Governo può valutare obiettivamente e serenamente il danno che dalla disposizione dell'articolo 196 deriva ai centri, che hanno veduto crescere in modo veramente straordinario la loro popolazione.

Accenno a Turlo che, da 200, è assurto ad oltre 9000 abitanti. E nello stesso modo potrei parlare di tutti gli altri comuni alle porte di Milano, non solo, ma anche delle frazioni che sono state incorporate a Milano.

Quando le popolazioni di queste località erano rade e disperse, avevano un cimitero consorziale. Oggi invece essendo agglomerate, i cimiteri esistenti non rispondono più alla maggiore mortalità e, a causa delle ognor crescenti costruzioni di abitazioni, che si impadroniscono di qualsiasi metro quadrato di superficie disponibile, non riescono a trovare neppure un palmo di terreno per estendere il cimitero, specialmente con la zona di rispetto di 200 metri. Considerate che alcune di queste frazioni hanno più cimiteri, come ad esempio Musocco, che ne ha quattro. Ora moltiplicate la zona di rispetto per quattro e ditemi poi quanta parte di territorio comunale dovrebbe andare sottratta a quel terreno necessario per le abitazioni, del quale l'onorevole Luzzatti ha riconosciuto tutta la grande necessità.

Mi piace perciò di dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, nella fiducia che una parola, ben più autorevole ed efficace della mia, quella dell'onorevole Ellero, riuscirà a persuadere il Governo ad affrettare la riforma di una legislazione che non risponde più ai convincimenti scientifici attuali, alla progredita civiltà ed alle incessanti necessità della vita.

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato alle interrogazioni.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta di legge del deputato Alfonso Fusco per una lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione di case popolari in Castellammare di Stabia.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge. (Vedi tornata del 17 febbraio 1910).

PRESIDENTE. L'onorevole Alfonso Fusco, ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FUSCO ALFONSO. Fra i comuni del mio collegio, esiste quello di Castellammare di Stabia, ove vi è un cantiere di Stato, e lavorano circa 2500 operai, esistono anche altri stabilimenti importanti come quello del commendatore Cattori, quello Coppola, e due grandi stabilimenti di conserve alimentari, nonché altri svariati, anche di primissimo ordine, che in tutto impiegano circa 6000 operai.

Intanto in ciascun anno, all'epoca dello sfitto si constata un aumento del prezzo delle pigioni a danno della classe operaia.

Per ciò la costruzione di molte case operaie nella mia città si è resa necessarissima sia dal lato economico, come anche da quello igienico.

Ho studiato a fondo la cosa, ed ho constatato che la legge del 27 febbraio 1908, se facilita la costruzione delle case popolari, non risolve però la questione finanziaria che vi è inerente; e perciò ho pensato di presentare questa proposta di legge per una tombola di beneficenza. Sarà così possibile di raccogliere una buona somma, alla quale aggiungendo i fondi che potranno venire dati dagli azionisti, dal municipio, nonché da cittadini benemeriti, si potrà raggiungere la cifra necessaria.

Mi auguro che gli onorevoli colleghi vorranno essere benevoli verso questa propo-

sta di legge, e con ciò faranno opera veramente meritoria, perchè una classe di ben 6000 operai potrà avere delle case igieniche ed a buon mercato.

Son certo che l'onorevole ministro delle finanze non vorrà opporsi alla presa in considerazione di questa mia proposta di legge, e di ciò gli sarò molto grato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CARBONI-BOJ, sottosegretario di Stato per le finanze. Con le consuete riserve, consento che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Alfonso Fusco.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Alfonso Fusco sono pregati di alzarsi.

(È presa in considerazione).

L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della proposta di legge del deputato Pellerano ed altri per le stazioni balnearie, termali e climatiche.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (Vedi tornata del 26 febbraio 1910; avvertendo di sostituire fra i firmatari FAZI a FUSCO).

PRESIDENTE. L'onorevole Pellerano ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

PELLERANO. Abbiamo in Italia stazioni termali e climatiche che, per meraviglioso concorso della natura, sono in condizione di assurgere rapidamente alla più chiara rinomanza: ma altro esse non offrono che la virtù curativa la quale, pur essendo gran cosa, è ben lungi dal complesso di attribuzioni che può soltanto attivare una corrente permanente e notevole di immigrazione.

Infatti lo sviluppo delle stazioni di cura termale ha come massimi esponenti Montecatini e Salsomaggiore che se, alla stregua della virtù sanatrice, possono, nella gara internazionale, contendere il primato, come condizioni di soggiorno sono in evidente inferiorità rispetto a molti dei mediocri centri analoghi di fuori.

Poichè non è soltanto l'ammalato a prediligere i luoghi di cura, nè questi debbono considerarsi come farmacie ed ospedali: le stazioni di cura sono il ritrovo di gente che si cura e di altra che contemporaneamente si cura e si diverte, e, forse, la maggiore affluenza deve essere attribuita a quest'ultima categoria.

L'esperienza dell'estero, che dà risultati

economici meravigliosi, dimostra come ogni più assidua sollecitudine converga risolutamente allo sviluppo dell'edilizia pubblica, dei parchi, giardini, gallerie da passeggio, *kursaals*, teatri, saloni da concerti, e, in genere, ad ogni finalità di bellezza, di lusso e di raffinato consorzio, al fine precisamente di soddisfare le esigenze degli ammalati e dei gaudenti. A tale scopo devono necessariamente concorrere ed hanno concorso e concorrono, oltre le ardite speculazioni private, i Governi coll'opera amministrativa e legislativa, ed i Comuni, guidati in ciò da una ben coordinata direttiva centrale.

Vi sono infatti ordini di iniziative e di provvedimenti per lo sviluppo moderno dei luoghi di cura, che non si possono esclusivamente aspettare dalla privata iniziativa. I servizi pubblici, che vanno dalle fognature alla pubblica illuminazione, al parco pubblico, ai pubblici giardini, alla manutenzione stradale, sono attinenti strettamente al migliore assetto locale delle stazioni di cura e importano oneri enormi che nessun privato conduttore di stabilimento balneare e di albergo può assumersi.

In vista di ciò, all'estero predomina l'ingerenza pubblica nell'esercizio delle stazioni di cura e dove, pur esistono concessioni d'uso o di *exploitation* di pubblica proprietà dello Stato a privati, queste hanno corrispettivo di oneri intesi precisamente a garantire non solo la maggiore efficienza delle stazioni, ma il massimo sviluppo di tutti i servizi accessori, integratori del più attraente soggiorno, e quelli stessi che, per la loro natura, spetterebbero alla pubblica amministrazione locale.

Così, mentre una provvida legislazione concorre a richiamare la più viva corrente immigratoria, per la quale si svolgono e rafforzano gli organismi cittadini, si esercita dallo Stato proprietario delle acque salutari una opera di salvaguardia degli enti locali, i quali non potrebbero richiedere ai loro amministrati contributi adeguati alle gravi e complesse necessità, determinate precisamente dall'esistenza delle stazioni di cura.

Il regolamento per la stazione termale di Aix les Bains e la convenzione per l'esercizio delle terme di Vichy rappresentano precisamente la pratica applicazione del duplice criterio suaccennato.

Altrove, sebbene con diversi mezzi, lo Stato mira al fine stesso.

Mentre infatti esso interviene nella pratica forma di cui è, per esempio, prova il

recente stanziamento nel bilancio austriaco di 145 milioni di corone, precisamente per dare impulso al movimento dei forestieri, con miglioramento di comunicazioni ferroviarie e colla più completa organizzazione delle sue grandiose stazioni termali, al cui servizio si apriranno a Parigi e Londra speciali uffici di propaganda, e che dimostra come della questione del movimento dei forestieri si faccia questione di economia nazionale, avviene che l'industria termale, affidata alle direttive dei comuni col controllo superiore, devolve ogni profitto ai comuni stessi, che possono così destinare alla propulsione dell'industria, considerata nel complesso dei suoi bisogni, ingenti somme.

Non solo, ma pel fatto che l'industria ha grandi esigenze, è assicurato ai bilanci locali il provento della *cur tax* (in sostanza tassa di soggiorno) alla quale in molti luoghi è associata la tassa di musica, la quale provvede all'organizzazione dei concerti pubblici.

In Italia i comuni sul cui territorio esistono stazioni di cura non hanno altre risorse fuor di quelle consentite dal vigente sistema tributario: dazi di consumo, tasse d'esercizio, tassa di famiglia, sovrimposta fondiaria, per tacere dei minori cespiti aleatori e spesso insignificanti.

Ora come possono con l'istituzione di tali tasse i comuni, che spesso solo ieri erano piccolissimi centri rurali, provvedere oltrechè alle multiple esigenze dei servizi pubblici sempre maggiori della nuova e quasi improvvisa organizzazione cittadina, e tutti quei complementi che sono speciali e caratteristici di un soggiorno allettatore?

Alcuni avevano pensato a introdurre la tassa di cura, ma questa tassa non conviene alle nostre stazioni climatiche e specialmente non conviene alle nostre stazioni invernali, che hanno in Italia una sì grande importanza.

Colla tassa di cura, chiunque riceve un forestiero in casa, sia anche un amico o un parente, è obbligato a farne la denuncia entro 24 ore, il nuovo arrivato è pregato di riempire il bollettino d'identità e gli impiegati *ad hoc* lo iscrivono nella rispettiva categoria, imponendogli la tassa corrispondente.

Questa operazione porta una notevole complicazione burocratica e costituisce, senza dubbio, un peso non indifferente per l'ospite. Le stazioni climatiche sono affollate da un mondo che cerca la mitezza della

temperatura, le distrazioni e che troverà sempre un invincibile motivo di preferenza nella scelta della sede per quelle stazioni che lo esentano da formalità e da inchieste antipatiche e odiose. Rimangono le stazioni termali che meritano pur tutta l'attenzione, ma anche qui s'impone una considerazione: in Germania ha un corresponsabile immediato e diretto nella cura gratuita delle acque, che sono del Governo o del Municipio; in Italia il forestiero dovrebbe pagare una tassa per una cosa... che è costretto a pagare una seconda volta ai proprietari delle acque e degli stabilimenti termali.

Allora, io ed altri miei colleghi abbiamo pensato di presentare una proposta di legge con cui, in deroga all'articolo 484 del codice penale, sono determinate le condizioni speciali in cui saranno permesse alcune categorie di giuochi, ed in specie la condizione che le tasse che verranno imposte siano devolute a scopi di beneficenza... (*Rumori a sinistra*).

Questa è oziosa retorica; cose che non otterrete mai. È molto meglio disciplinarli i giuochi, altrimenti sono i biscazzieri che guadagnano. (*Interruzioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

Onorevole Pellerano, continui.

PELLERANO. È dopo la legge 15 luglio 1897 che esiste questo... (*Nuove interruzioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Ma la finiscano di interrompere! E lei, onorevole Pellerano, veda di concludere. La Camera ha già capito.

PELLERANO. In sostanza, con la nostra proposta di legge si tratta di disciplinare il giuoco e di far sì che sia un espediente economico non disprezzabile a vantaggio delle nostre stazioni balnearie, termali e climatiche.

Sono lieto che la prima parola in questo argomento l'abbia adoperata un deputato socialista, l'onorevole Giacomo Ferri, il quale ha presentato a questo proposito un'interpellanza.

FERRI GIACOMO Leggetela!

PELLERANO. Questa interpellanza fa riscontro ad un altro tentativo, coronato di buon successo, che...

RICCIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È una cosa diversa.

PELLERANO... che fu fatto da un socialista, dall'avvocato Raimondi, sindaco di San Remo (*Rumori*) ...e si deve a questa iniziativa se oggi San Remo ha un casino dei più splendidi che ci siano ed in condizioni economiche floridissime.

Voci a sinistra. Non siamo di questo parere!

PELLERANO. E sapete da chi fu aiutato in questa iniziativa? (*Interruzioni*). Dal venerando Giuseppe Biancheri. (*Nuove interruzioni*). E allora perchè combattere questa proposta? Dovrebbe essere una politica sola, mi pare. (*Interruzioni del deputato Cottajavi*).

FERRI GIACOMO. Bisogna mettere le cose a posto!

PRESIDENTE. Ma insomma, lo lascio dire! E lei concluda, onorevole Pellerano!

PELLERANO. Si è sempre cercato di moralizzare il giuoco e non ci si è mai riusciti. Perchè? Perchè si sono usati provvedimenti di polizia. Ora sapete che cosa sia la polizia in tutti i tempi ed in tutti i paesi. Io per temperamento ed anche per proposito non sono amante del giuoco, ma se ve ne volessi citare, potrei rammentare tante cose a questo proposito. Potrei dimostrare come a Roma, a Firenze, a Milano, a Napoli le bische siano protette da alte persone.

Voci a sinistra. Male! molto male!

PELLERANO. Potrei dimostrare che vi sono tolleranze vergognose. (*Interruzioni — Rumori*).

Ma queste tolleranze visaranno sempre, perchè ciò è nell'insita natura di queste bische, e voi non lo volete comprendere, questa è la questione! (*Nuovi rumori ed interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma insomma, la finiscano una buona volta! È una vera intolleranza questa. Nella Camera ciascuno può esporre le proprie idee! Dopo voteranno contro, se crederanno!

PELLERANO. Non esiste un articolo nel codice penale, nel regolamento di pubblica sicurezza?

Voci a sinistra. Esiste.

PELLERANO. Allora se esiste, non è molto meglio far sì che diventi utile a qualche cosa? Il giuoco, così come è ora, non è utile che ai biscazzieri ed ai loro alleati. (*Interruzioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pellerano, non conversi coi colleghi, ma parli alla Camera. E concluda una buona volta; perchè è un argomento che tutta la Camera ha ormai compreso. (*Bene!*)

PELLERANO. Tutti sanno che le stazioni balnearie vivono in gran parte del giuoco. Un esempio ce lo ha dato il Belgio.

Voi avete certo sentito parlare delle stazioni balneari di Ostenda e di Spa. Or-

bene il Governo belga in un dato momento la pensava come gli onorevoli miei colleghi della parte sinistra della Camera ed aveva abolito il giuoco, sostituendovi una tassa di soggiorno. Sapete che cosa è avvenuto? La colonia forestiera ha disertato quelle stazioni. Così queste stazioni balneari, prima così floride, sono decadute ed il Governo ha dovuto ritornare sui suoi passi, ritollerare il giuoco e togliere la tassa di soggiorno.

Voci a sinistra. E la Francia?

PELLERANO. Adesso veniamo anche alla Francia. (*Interruzioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pellerano, ella trascende i limiti dello svolgimento di una proposta di legge. Cerchi di concludere; altrimenti dovrò applicarle il regolamento.

PELLERANO. A suo tempo concluderò.

PRESIDENTE. Ebbene, la vedremo!... Intanto cerchi di concludere, e non faccia divagazioni; altrimenti dovrò toglierle facoltà di parlare.

PELLERANO. Farà male.

PRESIDENTE. Farà male lei, perchè intrattiene i suoi colleghi in inutili disquisizioni.

PELLERANO. Veda, onorevole Presidente, se mi lasciassero dire, a quest'ora avrei finito.

La Francia, cinque o sei anni fa era infestata da una invasione di biscazzieri belgi, uno dei quali ebbe l'audacia di dire che non temeva la severità del Governo, perchè aveva largamente sussidiato il giornale del Presidente del Consiglio! Attaccava Clémenceau, ed allora Clémenceau fece una cosa semplicissima: li mandò via insieme a tutti gli altri, proibì e chiuse tutti i casini, tutti i circoli e assolutamente vietò che si potesse giocare anche in quelle stazioni dove per consuetudine antica si giocava.

E sapete che cosa avvenne? Una reazione grandissima in Francia, in tutti quei comuni che avevano stazioni balneari: si riunirono tutti, e fecero una petizione al Parlamento. E domandarono: 1° che il Parlamento votasse senza ritardo una legge autorizzante il giuoco nelle stazioni balneari, termali e climatiche; 2° che il diritto di concedere autorizzazioni a circoli e case da giuoco fosse esclusivamente riservato al municipio; 3° che i comuni in cui i giuochi fossero autorizzati avessero una sovvenzione dagli impresari delle case di giuoco e dei circoli.

Questi voti furono raccolti da eminenti

uomini politici che presentarono una legge d'iniziativa parlamentare per la disciplina dei giuochi nelle stazioni balneari, termali e climatiche.

L'onorevole Régnier, nella relazione con la quale il disegno di legge fu accompagnato scrive:

« In una democrazia, fondata sul rispetto del lavoro, il giuoco che ne è l'antitesi non potrebbe essere incoraggiato. Tale è infatti lo spirito della nostra legislazione. Tuttavia la regola consente qualche temperamento.

« Il giuoco non è immorale, anti-sociale nel senso assoluto come, ad esempio, sono il furto, il falso e l'adulterio; è semplicemente anti-economico. Ora, se in certe condizioni di tempo e di luogo la tolleranza dei giuochi risponde a dei gravi interessi economici e favorisce la stessa proprietà nazionale, sarebbe ipocrisia e ingenuità da parte del legislatore chiudere gli occhi alla evidenza e non far piegare un principio astratto verso un vantaggio generale. Tale è il caso delle stazioni balneari, termali e climatiche ».

La conclusione della bellissima relazione del deputato Régnier fu la legge francese del 15 giugno 1907 che accorda ai circoli o casini delle stazioni balneari, termali e climatiche, l'autorizzazione temporanea, limitata alla stagione dei forestieri, di aprire al pubblico dei locali speciali, in cui sono praticati certi giuochi alle condizioni stabilite da un regolamento molto severo e molto equo.

Questa legge dopo un anno dalla sua applicazione, col prelevamento del 15 per cento sul prodotto lordo dei giuochi, dette allo Stato circa quattro milioni. Bisogna notare che in Francia gli stabilimenti in cui i giuochi d'azzardo sono autorizzati sono 171. In compenso le bische in Francia sono sparite, mentre in Italia si contano a centinaia.

La Svizzera nel Canton Ticino ha recentemente votato una legge conforme a quella francese, approvata col *referendum* a enorme e schiacciante maggioranza.

La proposta di legge che presentiamo consta di un solo articolo che dice: « In deroga dell'articolo 484 del codice penale potrà essere accordata ai circoli e casini delle stazioni balneari, termali e climatiche, sotto qualunque nome questi stabilimenti siano designati, l'autorizzazione di aprire al pubblico dei locali speciali in cui saranno permesse certe categorie di giuochi. Il Governo del Re accorderà dette concessioni, quando i casini e

i circoli si uniformeranno alle norme e condizioni stabilite nel regio decreto, devolvendo le tasse relative che verranno dallo stesso decreto fissate, a scopo di beneficenza e di miglioramento delle stazioni stesse ».

Dopo quanto ho detto non credo ci sia bisogno di dilungarmi a spiegare il significato e la portata di questa legge. Mi basta solo calmare le apprensioni di molti egregi colleghi, i quali temono che l'Italia diventi una vasta casa da giuoco. Se in Francia 171 casini e circoli hanno approfittato della benefica legge del 15 giugno 1907, in Italia i casini non sorpasserebbero la ventina.

In ogni modo ad evitare qualsiasi esagerazione e degenerazione della legge, basterebbe sottoporre l'apertura dei casini a rigorose condizioni, le quali si possono riassumere così:

1° Limitare alle sole stazioni balneari, termali e climatiche il permesso del giuoco... (*Interruzioni — Commenti*).

Ma, scusate, il movimento dei forestieri è questione di economia nazionale!... Il Ministero dell'interno dovrebbe, contemporaneamente all'approvazione della legge, compilare un'apposita tabella delle città, che già hanno da tempo il carattere richiesto;

2° Limitare l'apertura e l'esercizio dei circoli alle sole stazioni dei forestieri e non accordare l'apertura che su conforme parere del Ministero e della Giunta provinciale amministrativa;

3° Imporre una tassa sugli introiti lordi del giuoco, indipendentemente dal capitolato d'onori stipulato tra il Ministero ed il concessionario; (*Rumori*).

4° Limitare l'ingresso ai circoli ai soli forestieri, escludendone i cittadini del luogo, ove non siano membri fondatori, i figli di famiglia, gli operai, le persone notoriamente in condizioni non agiate; (*Ooh! — Interruzioni*).

5° Limitare la libertà dell'esercente con la costituzione di un Consiglio d'amministrazione composto di persone probe ed ineccepibili, sotto la sorveglianza delle autorità e leggi dello Stato;

6° Imporre all'esercente il pagamento di una somma al comune che dovrà spenderla nell'esclusivo interesse della colonia.

Con queste basi io sono profondamente persuaso che si potrebbe creare una legge provvida e benefica: (*Oh! oh! — Interruzioni*) le questioni di dettaglio dovrebbero essere affidate al Governo e alle autorità.

A noi basta che il principio sia oggi ac-

colto e che Governo e Parlamento veggano in questa nostra legge, prima una necessità morale eppoi un discreto vantaggio economico alle nostre stazioni balneari, termali e climatiche.

Soprattutto da questa legge risanatoria i proponenti si ripromettono di sottrarre una *vevata quaestio* ad ogni sorta di arbitrii, di tenebroso armeggi, di disparità di trattamento, di contraddizioni non sempre chiare e non sempre giustificate. Io spero che Governo e Parlamento prenderanno in considerazione la nostra proposta, per la quale i giornali più autorevoli d'Italia si sono mostrati favorevoli e alla quale hanno data la loro adesione i comuni interessati e la benemerita Società per il movimento dei forestieri. (*Commenti animati*).

VIAZZI. Chiedo di parlare per proporre che non sia presa in considerazione la proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIAZZI. Poche parole. L'Italia ha già l'emiliazione del lotto. (*Commenti*).

È un argomento questo che perentoriamente, a mio giudizio, si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Pellerano. (*Bene!*)

Si è fatto cenno agli abusi che ogni giorno si verificano per i giuochi clandestini benevolmente tollerati dalla nostra polizia; riproviamo sempre la polizia quando non fa il suo dovere: ciò deve spingerci ad eccitarla a fare questo suo dovere dando la caccia ai tenitori di giuoco, ma non dobbiamo rendere legale ciò che legale non può essere al solo scopo di non avere più contravvenzioni di polizia impuote.

Si è accennato a mancanza di sincerità da parte di coloro che reagiscono, ad oziosa rettorica e ad ipocrisia; si è detto anche che il giuoco non è immorale, ma è semplicemente antieconomico.

Ora io mi permetto di ricordare all'egregio collega Pellerano le pagine superbe, scritte dallo Spencer, inglese e positivista, intorno alla profonda immoralità del giuoco, il quale toglie agli uomini la sensazione sana ed onesta di che cosa costi la vita attraverso il lavoro. (*Bene! Bravo!*)

Il giuoco è profondamente diseducatore delle moltitudini, e noi, che sentiamo il dovere di fare assidua propaganda perchè la passione del giuoco non abbia sviluppo nelle masse, daremmo un ben triste esempio (*Bene!*) il giorno, in cui consacriamo, legalizzandolo, il giuoco perchè porta utilità alle stazioni climatiche!

Le stazioni climatiche oltre il giuoco hanno anche altre attrattive, meno pulite; favoriamo anche queste attrattive, e rendiamo lo Stato mezzano! (*Benissimo!*)

Le statistiche del suicidio in Italia sono alquanto in ribasso! Vogliamo farle risalire? Termino, perchè mi pare che la maggioranza dei colleghi consenta in quest'ordine d'idee, esprimendo l'augurio che la proposta di legge sia respinta. (*Benissimo!* — *Vive approvazioni*).

RICCIO, sottosegretario di Stato per l'Internazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, sottosegretario di Stato per l'Internazionale. Abitualmente, quando si tratta di prendere in considerazione una proposta di legge, il Governo non dice il pensiero suo, limitandosi a non opporsi alla presa in considerazione; ma nel caso attuale sente il dovere di dirlo. Il Governo è decisamente contrario alla proposta di legge dell'onorevole Pellerano e degli altri firmatari. (*Bravo!*)

Questa prospettiva di una quantità di casinò da giuoco che sorgono nel Regno magari con lo stemma del Governo, questa prospettiva del trenta e quaranta e della roulette garantiti con le guardie di pubblica sicurezza e con i carabinieri, non pare a noi che possa sedurre un Governo morale. Noi crediamo che l'Italia non debba essere Montecarlo!

È vero, onorevole Pellerano, che qualche tolleranza nel passato vi è stata; è vero che l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza non è stata così vigile, come avrebbe dovuto essere, e come il nostro Codice penale impone che sia.

Per quel che riguarda noi, possiamo assicurarla che nessun peccato di omissione abbiamo commesso, che dove possiamo arrivare arriviamo, che dove sono delle consuetudini finora tollerate noi cerchiamo di fare il possibile perchè non continuino.

Tutto quello che dipende da noi, per impedire i giuochi d'azzardo, noi compiamo, con la coscienza di fare il dover nostro. Per conto nostro quindi non possiamo sorridere alla proposta di legge dell'onorevole Pellerano, faccia poi la Camera quello che crede. (*Benissimo!* — *Commenti* — *Conversazioni*).

APRILE. Vi daremo la medaglia della virtù! (*Commenti* — *Conversazioni*).

Voci. A voti, ai voti!

PRESIDENTE. Ho il dispiacere di dover annunziare che questa votazione dovrà essere differita, perchè non vi è qui che un

solo segretario di Presidenza. Quando vi saranno almeno due segretari, potè procedere alla votazione. (*Commenti animati*).

Voci. Si chiamino!

PRESIDENTE. Debbo però aggiungere che ve ne sono due, che hanno chiesto il permesso d'assentarsi.

Non c'è quindi da rimproverare alcuno; è una questione d'imparzialità la mia. Non è possibile che un Presidente metta a partito una proposta per alzata e seduta, non avendo chi possa riscontrare il computo; perchè non sono io che debbo contare i voti! (*Commenti animati*).

Andiamo avanti. Segue lo svolgimento della proposta di legge del deputato Callaini per aggregazione di alcune zone del territorio del comune di Fiesole al comune di Firenze.

Si dia lettura della proposta di legge,

DE' NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Tornata del 3 marzo 1910).

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini ha facoltà di svolgere la proposta di legge.

CALLAINI. La proposta di legge, che vi proponiamo, tende a ricomporre il comune di Fiesole, secondo le sue antiche tradizioni, per modo da conciliare i giusti interessi delle frazioni che rimarranno unite a Fiesole e delle altre che saranno aggregate a Firenze.

Soppressi i comuni del Pellegrino, di Careggi e di Rovezzano ed aggregati, per virtù di provvedimenti legislativi e governativi, al comune di Fiesole, questo ebbe il non chiesto vantaggio di un più vasto territorio, ma perdè i benefici della sua secolare autonomia.

In seguito il comune di Fiesole soffrì un parziale smembramento a favore di Firenze, per dar modo al glorioso comune fiorentino di prepararsi ad ospitare degnamente la capitale del Regno d'Italia.

La fittizia aggregazione dei soppressi comuni del Pellegrino, Careggi e Rovezzano con Fiesole, fece ben presto sentire una certa disarmonia delle membra col capo. E via via che il comune di Firenze si distendeva fuori delle sue mura, colla cresciuta popolazione, col suo magnifico incremento edilizio, stradale e tramviario, quella disarmonia s'intensificò, di maniera che, mentre di giorno in giorno crescevano le relazioni di lavoro, di commercio e di vita sociale tra la città e il suburbio, nella stessa misura scemavano i rapporti fra il capoluogo di Fiesole e le sue distanti frazioni, divise da colli e da valli, e non collegate da nessuna via diretta e rapida di comunicazione.

Un indice di quella singolare aggregazione si ebbe nella scelta della località, dove fu stabilita la sede dell'Amministrazione comunale. Questa infatti si vide sorgere presso S. ttignano in aperta campagna in prossimità di Firenze anzi che nell'antica città di Fiesole.

È inutile spiegare ed enumerare i danni di questo infelice espediente.

Un altro pregiudizio risentì Fiesole a scapito della sua autonomia e del suo incremento. Diviso il comune in frazioni elettorali, Fiesole ebbe appena il terzo nella rappresentanza municipale, mentre le altre frazioni ebbero i due terzi. Fiesole ebbe, sì, il conforto di dare il nome al comune, ma arbitra delle sue sorti fu la maggioranza delle sue frazioni.

In siffatto stato di cose era difficile seguirlo. Sarebbe lungo e superfluo enumerare i lamenti, i reclami, gli attriti, i malintesi, i dissidi, i tentativi di separazione più volte fatti e mai esauditi.

Finalmente oggi, eccettuato qualche scricolo inevitabile in ogni vicenda municipale, vi è la concordia delle popolazioni interessate e di tutte le rappresentanze comunali e provinciali, nel senso che talune frazioni, per ragioni di topografia, di viabilità, per motivi di lavoro, d'industria, commercio e di comodità, bramano di essere aggregate a Firenze, altre per le stesse ragioni bramano di restare unite alla vetusta città di Fiesole.

La proposta di legge, che brevemente ho spiegata, sanziona quei voti. Prego la Camera e il Governo di prenderla in favorevole considerazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, ha facoltà di parlare.

RICCIO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con le solite riserve, il Governo non si oppone che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito se si debba prendere in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Callaini, Pescetti ed altri per l'aggregazione di alcune zone del comune di Fiesole al comune di Firenze.

(*È presa in considerazione*).

Ora metto a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pellerano. Come la Camera ha udito il Governo si è dichiarato contrario.

(*La Camera delibera di non prenderla in considerazione*).

Per dichiarare la casa ove morì Giuseppe Mazzini monumento nazionale.

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento della proposta di legge del deputato Sighieri per dichiararē monumento nazionale la casa dove morì Giuseppe Mazzini in Pisa.

Si dia lettura della proposta di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge. (Vedi Tornata del 10 marzo 1910).

PRESIDENTE. L'onorevole Sighieri ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Voci. Per acclamazione!... Per acclamazione!...

SIGHIERI. Dal momento che credono superfluo che io parli, propongo senz'altro che sia presa in considerazione la mia proposta di legge, per acclamazione.

(*Applausi generali e prolungati*).

PRESIDENTE. La proposta di legge dell'onorevole Sighieri è presa in considerazione dalla Camera, ritenendo che l'acclamazione implichi approvazione unanime.

LACAVALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA. Io ho votato per acclamazione questa proposta di legge; ed ora chiedo che la Camera deleghi al Presidente la nomina della Commissione che dovrà riferire su di essa. Se la Commissione potrà riferire seduta stante, tanto meglio; altrimenti essa riferirà nella seduta di domani.

Prego ad ogni modo l'onorevole Presidente di voler inserire nell'ordine del giorno di domani la proposta stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava propone che sia delegato il Presidente a nominare la Commissione, che dovrà riferire sulla proposta di legge; ed inoltre che questa Commissione riferisca in giornata (e non potendo ce lo farà sapere), e che la proposta di legge stessa sia in ogni modo iscritta nell'ordine del giorno di domani.

Non è così, onorevole Lacava?

LACAVALA. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Debbo ringraziare l'onorevole Lacava, perchè appunto in questa Camera egli rappresenta l'unico avanzo di quella gloriosa associazione istituita da Mazzini « La Giovane Italia ». Mi congratulo con lui per la proposta che ha fatto, e lo ringrazio vivamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, propongo che la Commissione rimanga così composta: onorevoli

Sighieri, Lacava, Pantano, Mirabelli, Bosselli, Chimirri, Finocchiaro-Aprile, Da Como, e Carcano.

Comunico alla Camera che mi è pervenuta questa lettera, che trasmetterò alla Commissione.

« Dal Campidoglio, 10 marzo 1910.

« Illustrissimo signor Presidente.

« Oggi deve svolgersi alla Camera la proposta dell'onorevole deputato Sighieri, perchè la casa in Pisa, ove morì Giuseppe Mazzini, debba essere dichiarata monumento nazionale.

« Mio cognato, Pellegrino Rosselli, proprietario della casa, mi autorizza ad informarla che egli, precorrendo il desiderio oggi esternato, aveva già predisposto per testamento che la casa ove morì il Grande Genovese dovesse rimanere ricordo nazionale e che, di fronte alla manifestazione dei rappresentanti della nazione, egli è pronto a farne immediatamente dono allo Stato, (*Vivissimi applausi*) affinchè essa diventi santuario di fede e di patriottismo per i posteri.

« Ho l'onore di dichiararmi della S. V.

« Aff.mo

« E. NATHAN ».

(*Vivi e prolungati applausi da ogni parte della Camera*).

CALLAINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI. Propongo alla Camera d'invviare un ringraziamento al sindaco Nathan.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Callaini; la lettera sarà mandata alla Commissione, la quale la esaminerà. Mi sembra però che il ringraziamento sia implicito nell'applauso col quale la Camera ne ha accolto la lettura. (*Vivissime approvazioni*).

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per l'amministrazione e il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati ieri. Però prima di procedere alla votazione, occorre fare il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per l'amministrazione e il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura »

Darò lettura delle modificazioni introdotte nel testo del disegno di legge che, ove non sorgano opposizioni, si intenderanno approvate con la semplice lettura.

Il titolo della legge è stato già mutato in questo modo: « Provvedimenti per l'amministrazione e il demanio forestale di Stato e per la tutela e incoraggiamento della silvicoltura ».

All'articolo 1, numero 2, invece di « Consiglio forestale » deve esser detto « Consiglio superiore delle acque e foreste » e così deve esser detto sempre in tutti gli articoli ogni volta che si troveranno le parole « Consiglio forestale ».

All'articolo 2, ultimo comma, invece che « a mezzo » deve esser detto « per mezzo ».

All'articolo 3, secondo comma, invece che « la nomina sarà fatta » deve dirsi « le nomine sono fatte ».

All'articolo 6, dopo le parole « al suo esame dal ministro » si deve aggiungere « e fa al ministro le proposte che ritiene opportuno ». E invece che « secondo è prescritto » si deve dire « secondo sarà prescritto ». Ed invece che « con decreto reale su proposta del ministro », si deve dire « preparato dal ministro ».

All'articolo 8, ultimo comma, invece che « Ministero » deve esser detto « ministro » ed invece che « esercita » deve essere detto « adempie ».

All'articolo 9, invece che « allo scopo di provvedere » deve essere detto « per provvedere ».

All'articolo 10, secondo comma della lettera *f*, invece che « compresi nel disposto alla lettera *e* », deve esser detto « compresi nella disposizione della lettera *e* ».

All'articolo 11, primo comma, invece che « Ministero » deve esser detto « ministro ».

Nel secondo comma, invece che « nella giurisdizione » deve esser detto « nel distretto » ed invece che « il Presidente stesso » deve esser detto « lo stesso primo Presidente ».

All'articolo 12, al primo comma, dopo le parole « reddito netto effettivo » deve essere aggiunto « capitalizzato ».

Al secondo comma invece che « o non può desumersi, deve dirsi » « o non possa desumersi ».

All'articolo 19 deve aggiungersi « generale, dopo la parola « contabilità ».

All'articolo 20, primo comma, deve sopprimersi la parola « anche » e al secondo

All'articolo 4, lettera *d*, si deve aggiungere « borse di perfezionamento all'estero ».

comma, alle parole « in piedi » devono sostituirsi le altre « non abbattute » e alle parole « tuttavolta che » deve sostituirsi la parola « quando ».

All'articolo 23, ultimo comma, alla parola « verrà » deve sostituirsi « sarà » e le due parole « che verrà » vanno soppresse.

All'articolo 26 deve aggiungersi « in carta semplice » dopo la parola « domanda ». Questa è una aggiunta apparente che non eccede i limiti di un vero e proprio coordinamento, perchè ministro e Commissione hanno più volte e chiaramente ripetuto che la domanda doveva essere fatta in carta semplice. Si tratta quindi di una necessaria spiegazione per evitare una spesa inutile.

Alla lettera *a*) dello stesso articolo alle parole « il gettito » devono sostituirsi le parole « la riproduzione ».

Al terzo comma invece di « lire 5 » deve dirsi lire 20.

Il comma che comincia con le parole « Il regolamento stabilirà le norme, ecc. », va trasportato in fine dell'articolo.

Nell'ultimo comma, dopo la parola « accerterà » deve aggiungersi « a proprie spese », e invece di « a » deve dirsi « per mezzo ». Anche questa è una spiegazione necessaria per quanto ho detto più sopra.

Nell'articolo 27, penultimo comma, invece di « libera » deve dirsi « semplice » e nell'ultimo comma dopo « rilasciare » deve aggiungersi « senza spese » e invece di « spese » deve dirsi « a carico ».

Nell'articolo 28, ultimo comma, invece che « dal rinnovamento » deve dirsi « e del rinnovamento » e invece di « intristiti » deve dirsi « deperiti » e poi devono aggiungersi le parole « che siano stati » ed invece di « e dalle » deve dirsi « e delle ».

Nell'articolo 29, dopo la parola « presta » deve aggiungersi « gratuitamente ».

All'articolo 30, invece di « 21 » deve dirsi « 25 ».

All'articolo 31, deve sopprimersi la parola « ambulante » e mettere la congiunzione « e » tra super ore e secondaria.

Nell'ultimo comma, dopo « speciali », deve aggiungersi « stazioni di silvicoltura ».

Nell'articolo 32 deve aggiungersi in fine « e delle borse di perfezionamento all'estero ».

Anche questa aggiunta non eccede i limiti di un vero e proprio coordinamento, come ho detto sopra.

Nell'articolo 33, invece di « tre » deve dirsi « vari ».

Nell'articolo 34 vi sono semplici correzioni di forma.

Al secondo comma, invece di dire: « e due milioni sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, da prelevarsi prima, ecc. », deve dire: « e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio, ecc. ».

Al quarto comma va aggiunta la frase: « sarà elevato » e così si dirà: « l'assegno sull'avanzo sarà elevato da tre a quattro milioni ».

Anche nel penultimo comma vanno tolte le parole « elevato a » e dovrà dirsi: « lo stanziamento sarà di quattro milioni ».

L'articolo 35 resta come è.

Nell'articolo 36, dove dice: « dei cui effetti non fu tenuto conto », deve dirsi: « dei cui effetti non sia stato tenuto conto ».

Da ultimo, l'articolo 37 contiene parecchie modificazioni, perciò dò lettura del nuovo testo, così come deve essere corretto:

« All'articolo 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche è aggiunto il seguente capoverso: « Le utilizzazioni locali delle acque nei bacini montani intese a favorire le industrie alpine quando non richiedano oltre dieci litri a minuto secondo in magra e assicurino la restituzione integrale dell'acqua, non sono soggette alla presente legge allorchè sopra parere del Consiglio dell'industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste l'amministrazione forestale ritenga opportuno a titolo d'incoraggiamento di darne con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio la concessione gratuita. La durata della concessione non potrà superare il trentennio. Spirato il trentennio si applicheranno le disposizioni della presente legge come se si trattasse di nuova concessione. »

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta dei due disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

Provvedimenti per l'Amministrazione e il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

Si faccia la chiama.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte. Invito l'onorevole Sanarelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANARELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione).

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 250-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata una maggiore assegnazione di lire 1,361,812.44 sugli stanziamenti approvati con le leggi del 4 marzo 1904, n. 84, e 28 giugno 1908, n. 310, per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì.

La detta maggiore assegnazione sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico dei seguenti esercizi e nella misura per ciascuno di essi indicata:

Lire 100,000 per l'esercizio 1909-10;

Lire 119,426 per l'esercizio 1911-12;

Lire 69,226 per ciascuno degli esercizi 1912-13 e 1913-14;

Lire 78,140.37 per ciascuno degli esercizi 1914-15 e 1915-16;

Lire 59,047.37 per l'esercizio 1916-17;

Lire 50,019.37 per ciascuno dei tre esercizi dal 1917-18 al 1919-20;

Lire 57,352.37 per ciascuno dei cinque esercizi dal 1920-21 al 1924-25;

Lire 156,786.37 per l'esercizio 1925-26;

Lire 65,000 per ciascuno dei tre esercizi dal 1936-37 al 1938-39.

Il compenso dei lavori eseguiti dal comune di Forlì in più di quelli contemplati nel progetto esecutivo del 13 gennaio 1902, verrà pagato al comune medesimo, entro il limite delle lire 25,000 stanziato con l'articolo 2, comma c), della legge 28 giugno 1908, n. 310, in base ai risultati della contabilità finale da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della convenzione 24 febbraio 1903.

A questo articolo Governo e Commissione hanno concordato il seguente emendamento:

Nel primo comma, a lire 1,361,812.44 sostituire lire 1.431,812.44.

Nel quinto comma, a lire 67,226 sostituire lire 164,226.

Prima dell'ultimo comma, aggiungere:

« Nella suddetta maggiore assegnazione di lire 1,431,812.44 sono comprese lire 70,000 gravanti in parti uguali sugli esercizi 1912-1913 e 1913-14, come contributo massimo dello Stato nella spesa di lire 83,233.40 prevista per il rivestimento dei prospetti del nuovo edificio in pietra forte di Firenze in luogo dei travertini designati nel progetto 15 febbraio 1909.

« La scelta di detta pietra forte verrà fatta con le cautele da prescriversi dall'ufficio del Genio civile.

« La somma di lire 70,000 verrà pagata al comune di Firenze in due rate eguali di lire 35,000 ciascuna senza interessi negli esercizi 1912-13 e 1913-14 sopra indicati, sempre quando da certificati dell'ufficio del Genio civile consti che sia stata messa in opera una quantità di pietra forte per un ammontare non inferiore alla rata da pagarsi qualora la variante di cui si tratta non venga eseguita. Le lire 70,000 saranno versate al Tesoro ».

I colleghi avranno notato che nell'ultima parte dell'articolo concordato tra Commissione e Governo è incorso un errore di stampa. Dove si dice: « non inferiore alla rata da pagarsi qualora la variante di cui si tratta non venga eseguita. Le lire 70,000 saranno versate al tesoro »; deve mettersi un punto dopo la parola pagarsi e seguire così: « Qualora la variante di cui si tratta non venga eseguita, le lire ecc. ».

L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

PESCETTI. Ho chiesto di parlare per manifestare il compiacimento del Comune di Firenze per l'emendamento che viene accolto e introdotto affinché un edificio destinato a pubblici ed importanti servizi in Firenze, quali sono quelli delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sia costruito con materiali che armonizzano con quelli adoperati nei secoli decorsi nell'erigere edifici sui quali rifulge il genio di sommi architetti fiorentini.

È questo un compenso parziale al lungo ritardo frapposto all'approvazione di una convenzione, che il Municipio di Firenze cominciò ad attuare nell'estate del 1908, nella fiducia che in quell'anno sarebbe stata data l'approvazione che oggi soltanto il Governo domanda al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata inoltre una maggiore assegnazione di lire 235,000 sullo stanziamento approvato con la legge del 24 marzo 1907, n. 111, per la sistemazione di edifici postali a Napoli (stazione) e a Milano, la quale maggiore assegnazione verrà pure iscritta nello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero, per lire 70,000 nell'esercizio 1909-1910, per lire 60,000 nell'esercizio 1911-1912 e per lire 105,000 nell'esercizio 1912-13.

È data facoltà al Ministero delle poste e dei telegrafi di acquistare dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, mediante convenzione da approvarsi con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, l'area occorrente per la costruzione dell'edificio postale nella stazione di Napoli, al prezzo valutato di lire 70,000, da prelevarsi dalla maggiore assegnazione di lire 235,000 di cui sopra.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Genova, Torino, Firenze, Bologna e Siracusa.

Si dia lettura delle convenzioni allegate.

CIRMENI, segretario, legge:

Allegato A.

Convenzione fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Genova.

L'anno millenovecentonove, addì ventiquattro del mese di marzo, in Genova.

Si premette che, in esadimento di istan-

ze del Municipio di Genova, il Ministero delle poste, arrendendosi ad evidenti ragioni di pubblico vantaggio, di decoro e di euritmia edilizia, consentì che l'edificio destinato a sorgere sul terreno dell'ex carcere di S. Andrea, la cui costruzione, già deliberata nelle forme di legge alla Società Aedes, è in corso di lavoro, fosse munito di porticato ad uso di pubblico passaggio ed in stile architettonico, simile in tutto a quello dell'attiguo palazzo della Borsa per così formarne un unico corpo.

In conseguenza dei reciproci accordi intervenuti sui due preaccennati argomenti, dovendo l'Amministrazione dello Stato sostenere una maggiore spesa per la maggior mole dell'edificio, ed il Municipio essendosi dichiarato disposto a fare delle concessioni in corrispettivo dei vantaggi che la viabilità pubblica verrà a conseguire, si concretarono di comune accordo alcune modificazioni alla convenzione intervenuta fra le parti il 5 dicembre 1903 ed approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84, pur consentendo che nel frattempo continuasse la costruzione come sopra iniziata, che, d'altra parte, considerazioni di ordine tecnico, economico ed amministrativo consigliavano a non interrompere.

Perchè delle progettate modificazioni architettoniche e finanziarie rimanesse memoria, e perchè l'Impresa assuntrice potesse proseguire i lavori secondo la nuova direttiva derivante dallo stato di fatto costituitosi per gli intervenuti accordi, in data 26 gennaio u. s. veniva stipulato un compromesso da convertirsi in contratto definitivo dopo l'approvazione del Consiglio comunale e dell'Autorità tutoria.

Avendo ora il Consiglio comunale, con deliberazione del 22 corrente, approvato il compromesso, ed essendo stata tale deliberazione resa esecutiva nei modi di legge, i sottoscritti commendatore avvocato Eugenio Delmati, ispettore generale per il Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il commendatore avvocato Emilio Parodi, assessore per il Comune di Genova, hanno stipulato la seguente convenzione definitiva, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 1.

Il Ministero, aderendo alle premure del Municipio, consente che l'erigendo edificio sia munito di porticato lungo la sua facciata principale, e questa sia armonizzata con quella dell'attiguo edificio della Borsa,

facendo con esso un unico corpo, giusta il progetto redatto dall'ufficio tecnico municipale di Genova, in data 2 gennaio ultimo scorso, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17-marzo 1909.

Art. 2.

Nella considerazione che la maggior elevazione e la maggiore vastità dell'edificio così modificato, importino una spesa di lire 420,000 in più di quella prevista con le leggi 6 marzo 1904, n. 94, e 28 giugno 1908, n. 316, il rappresentante del Ministero dichiara che il Ministero del tesoro ha già dato il proprio assenso per la presentazione dell'atto legislativo necessario per lo stanziamento della suddetta maggiore spesa di lire 420,000.

Nel caso che la somma di lire 420,000 occorrente per la maggiore spesa di cui sopra non potesse essere stanziata in bilancio, il Ministero si dichiara disposto ad accettare il fabbricato unificato in facciata con quello della Borsa, ma sui fianchi e sul dietro limitato al solo piano superiore al porticato, con intesa che la copertura di questi tre lati sarà fatta a terrazzo, il tutto in base al progetto prima d'ora presentato.

Art. 3.

Il Municipio, in corrispettivo dell'area ad esso ceduta per il porticato di pubblico passaggio per tutta la lunghezza della facciata principale del palazzo delle poste (m. 50) e per la larghezza di metri 6.25 al lordo, e quindi per una superficie di metri quadrati 312.50 oltre un piccolo spazio di metri 2.40 per 5.50 e così complessivamente metri quadrati 325.70, assume di costruire a proprie spese nel distacco Sud, che al pari dell'altro si riconosce di proprietà del Governo, un padiglione ad uso dei portalettere, della superficie di metri quadrati 300 circa, ad un sol piano terreno, oltre la sovracostruzione di due ambienti, della superficie di metri quadrati 70 circa ciascuno, nelle due estremità anteriore e posteriore del padiglione stesso.

Questo padiglione, per la restante parte di metri quadrati 135 circa, sarà coperto a cristalli e dovrà avere il pavimento allo stesso livello dei locali attigui coi quali è posto in comunicazione.

Nel costruire detto padiglione, il Municipio potrà utilizzare il sottosuolo per ricavare, mediante scantinate, un salone con accesso indipendente, purchè questo salone

sia costruito in modo da garantire la stabilità e la sicurezza dei locali attigui e soprastanti, e purchè dall'uso cui verrà adibito non possa derivare pericolo di esplosioni, incendi e furti, nè molestia e servitù a danno dei servizi postali ed elettrici.

Questo salone resterà di esclusiva proprietà del comune.

Art. 4.

Oltre il padiglione di cui nel precedente articolo, il Municipio assume pure di costruire, a proprie spese, nel centro del salone ad uso del pubblico, un elegante e decoroso chiosco delle dimensioni di metri 7 di lunghezza per 3.50 di larghezza, in ferro e cristalli, per uso di sala di scrittura.

Art. 5.

Il municipio rinuncia a costruire fra la via XX Settembre, illato Nord del palazzo delle poste e la nuova via della Borsa, la galleria a vetri già da esso progettata, o qualsiasi altra opera che costituisca servitù o diminuzione di luce per il palazzo stesso che impedisca il transito libero ai furgoni postali da quel lato per accedere al cortile triangolare formato dal distacco Est a tergo dell'edificio. È fatta eccezione per la copertura del distacco tra il palazzo della Borsa e quello Carpineti, lungo la via XX Settembre, e dell'altro compreso fra il palazzo della posta e quello della Borsa per la unificazione della facciata, giusta il progetto.

Art. 6.

Per il caso in cui il piano regolatore della località richiedesse la demolizione del padiglione dei portalettere di cui nell'articolo 3, il Ministero delle poste si impegna a cedere gratuitamente l'area risultante, ed il municipio, da parte sua s'impegna, ora per allora, a ricostruire il detto padiglione a proprie spese su altrettanta superficie, che dovrà cedere gratuitamente alle spalle dell'edificio ed in aggiunta al cortile triangolare di cui nel precedente articolo.

Resta inteso però che il municipio non potrà demolire il padiglione di cui è caso se contemporaneamente non costruirà il nuovo.

Art. 7.

Il municipio, inoltre, per il caso previsto dal precedente articolo, si impegna a lasciare a disposizione del Ministero delle poste 200 mq. di superficie adiacente al cortile triangolare già menzionato.

Il Ministero avrà facoltà di acquistare la suddetta area nel termine di un anno dalla demolizione del padiglione, pagando all'atto della consegna, e senza corresponsione di alcun interesse di mora, il prezzo fin d'ora stabilito di lire 650 al metro quadrato.

Art. 8.

Qualora il Municipio non consegnasse il palazzo e relative dipendenze nel termine di diciotto mesi dalla data della legge di approvazione della presente convenzione, sarà tenuto a corrispondere al Governo un'indennità in misura non inferiore a quella che ad esso Municipio verrà corrisposta dall'Impresa assuntrice dell'opera.

Art. 9.

Il Ministero si dichiara estraneo a qualsiasi contestazione che potesse sorgere nei rapporti contrattuali fra Impresa e Comune, in specie in dipendenza dell'esecuzione delle varianti a cui si riferisce la presente convenzione.

Art. 10.

I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le opere e provviste accessorie e determinate nel primitivo progetto marzo-aprile 1906 vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza 20 agosto 1906, n. 752, e tenute conto delle clausole contenute nella convenzione del 5 dicembre 1903 in quanto non modificate.

Art. 11.

Ferme restando le clausole degli articoli 9, 12, 13, 14 e 15 della convenzione 5 dicembre 1903 circa il pagamento delle annualità di rimborso della somma di lire 1,100.000, la maggiore spesa di lire 500.000 derivante per lire 80.000 della legge 28 giugno 1908, n. 310, e per lire 420.000 per compenso dei maggiori lavori, sarà corrisposta al Municipio

per lire 330.000 entro due mesi dalla promulgazione della legge di approvazione della presente convenzione;

per lire 120.000 nel luglio 1910;

per lire 50.000 nel luglio 1911, quando consti del compimento di tutti i lavori.

Nessun maggior compenso di alcun genere sarà dovuto al Municipio, all'infuori di quello già approvato con la legge del 6 marzo 1904 e degli altri previsti nel presente articolo.

Art. 12.

Questa convenzione definitiva è stesa su carta libera e sarà registrata gratuitamente.

Art. 13.

La Società assuntrice sarà obbligata ad osservare, per tutte le opere in cemento armato, le prescrizioni normali approvate dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 10 gennaio 1907.

Art. 14.

La convenzione precedente del 5 dicembre 1903, rimane in pieno vigore, in quanto non modificata colla presente.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno come sopra, in Genova.

DELMATI EUGENIO
EMILIO L. PARODI.

Allegato B.

Convenzione fra il regio Governo ed il Municipio di Torino, a modificazione di quella precedente stipulata in Roma addì 8 dicembre 1903, per la costruzione di un palazzo ad uso degli uffici della posta e del telegrafo in Torino.

L'anno millenovecentonove, addì tre del mese di aprile in Torino. Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor Baggio comm. Carlo, direttore superiore poste e servizi elettrici; ed il municipio di Torino, rappresentato dal sindaco comm. avv. Secondo Frola, senatore del Regno, all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta municipale in data venti marzo millenovecentonove, in via di urgenza e in luogo vece del Consiglio comunale a norma dell'articolo 136 della legge comunale e provinciale, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il tre aprile stesso, viene convenuto e stipulato quanto segue:

1.

Il municipio di Torino si obbliga di eseguire i seguenti maggiori lavori, non contemplati nel progetto esecutivo del nuovo palazzo delle poste e dei telegrafi che, a cura del municipio stesso, si sta costruendo in questa città, a norma della convenzione in data 8 dicembre 1903, approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84:

a) formare il sotterraneo anche per tutta la estensione corrispondente al grande salone centrale del pubblico, e che abbia

l'altezza identica a quella degli altri ambienti sotterranei circostanti, coi quali dovrà essere posto in comunicazione, con pavimento, intonacato, soffitto, ecc., e cioè:

pianta rettangolare di metri 23.70 × 17.50;

profondità, rispetto al pavimento del salone, metri 5;

copertura con solaio in cemento armato poggiato ai muri di ambito ed a quattro pilastri pure di cemento armato;

pavimento del grande salone sopra il sotterraneo formato di lastre di marmo, tranne due scomparti a vetri costituenti due lucernari in lastroni speciali a dadi in rilievo, di lati centimetri 40 e spessore centimetri 4, sorretti da intelaiature in ferro;

pavimento del sotterraneo in battuto di cemento;

chiusura delle quattro arcate centrali del sotterraneo con cancelate in ferro, e formazione di 12 finestre nei tramezzi chiudenti le rimanenti arcate;

b) munire di vetrate le aperture degli sportelli nel detto salone del pubblico, in conformità del disegno approvato dall'Ufficio del Genio civile di Torino;

c) provvedere i ventilatori elettrici per l'aspirazione artificiale forzata dell'aria viziata, perfettamente corrispondenti allo scopo.

2.

In corrispettivo di tali maggiori oneri l'Amministrazione dello Stato rinunzia alla economia della somma di lire quattordicimila (lire 14,000) realizzata dal comune di Torino nella spesa delle espropriazioni, la quale somma s'intende perciò conglobata con quella relativa alla costruzione del palazzo; e si obbliga inoltre di rimborsare al Comune, in più del prezzo totale di lire un milione trecentocinquantamila (lire 1,350,000) stabilito con la precedente convenzione, la somma di lire ventottomila (lire 28,000) all'uopo assegnata con la legge del 28 giugno 1908, n. 310. Il costo totale dell'edificio viene così fissato in lire un milione trecentosettantottomila (lire 1,378,000), e costituirà l'onere massimo a carico dello Stato, restando confermato che ogni eventuale eccedenza, sempre quando non venissero richiesti altri lavori oltre quelli contemplati nella presente e nella precedente convenzione, dovrà, qualsiasi ragione od eccezione rimossa, essere accollata al comune di Torino.

3.

La somma di lire ventottomila di cui nel precedente articolo, verrà pagata al comune di Torino, quando, da certificato dell'Ufficio del Genio civile, risulteranno eseguiti i maggiori lavori di cui all'articolo 1.

4.

Per tutto quanto non viene modificato con la presente, rimane di pieno effetto la precedente convenzione dell'8 dicembre 1903.

5.

La presente convenzione sarà stesa su carta libera e registrata gratuitamente. Non sarà però esecutiva per lo Stato se non dopo approvata con legge.

Per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il Direttore Superiore

CARLO BAGGIO

Per il Municipio di Torino

Il Sindaco

S. FROLA.

Allegato C.

Convenzione fra il regio Governo, il comune di Firenze e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per la costruzione di un palazzo ad uso di uffici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Firenze.

L'anno millenovecentonove, addì 19 del mese di aprile, in Firenze.

Si premette:

che iniziatisi la costruzione del palazzo per le poste ed i telegrafi in Firenze, sulla base del progetto compilato da quell'ufficio tecnico comunale in data 9 maggio 1905 ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - al quale progetto si riferiva la convenzione intervenuta il 7 dicembre 1903 fra il Regio Governo, il comune di Firenze e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84 - venne riconosciuta la opportunità e convenienza di approfittare della residua area di proprietà comunale, tuttora libera fra il lato nord dell'iniziato edificio e la via degli Anselmi, per ampliare il detto progetto in modo da poter riunire in una unica sede gli uffici amministrativi e tecnici del servizio telefonico, che ora sono frazionati in diversi locali di affitto assolutamente in sufficienti ed inadatti, ed anche per poter

assegnare un maggiore spazio ai servizi della posta e del telegrafo in previsione di futuri bisogni;

che, nel desiderio di contribuire alla effettuazione del nuovo progetto il comune di Firenze si dichiarò disposto a cedere gratuitamente l'area residua summenzionata, che misura mq. 1508 ed è valutata a lire 181,000; e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze acconsentì, a sua volta, ad anticipare la somma occorrente per la maggiore spesa, verso rimborso rateale e con lo stesso mite interesse del 2.75 per cento concesso per il mutuo relativo al primo progetto;

che, in seguito a ciò, venne dall'ufficio tecnico comunale preparato e concordato, coi competenti funzionari delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e con l'ingegnere capo del Genio civile di Firenze, il nuovo progetto suddetto, il quale è stato definitivamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 febbraio 1909.

Tutto ciò premesso: fra il regio Governo, rappresentato dal commendatore Giovanni Santoni, direttore superiore delle poste e dei telegrafi di Firenze; il comune di Firenze, rappresentato dal suo sindaco signor avvocato Francesco Sangiorgi; e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per la quale interviene il signor cavaliere Niccolò del fu Alessandro Martelli, direttore di essa; ed in conformità, per parte del Comune, colla deliberazione d'urgenza della Giunta in data 2 dicembre 1908, ratificata dal Consiglio nelle adunanze del 15 dicembre 1908 e 31 gennaio 1909, e resa esecutiva nei modi di legge; e per parte della Cassa di risparmio e depositi, colla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 7 novembre 1908, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Firenze si obbliga a costruire in questa città, sopra l'area di sua proprietà compresa fra via Pellicceria, piazza Davanzati, via degli Anselmi e via Porta Rossa, di forma quadrangolare, di metri quadrati 3,818.99, nonchè sulla zona annessa di forma rettangolare, sull'attraversamento di via degli Anselmi, della superficie di metri quadrati 57.60, e così su una superficie complessiva di metri quadrati 3,876.59, un palazzo per uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Per la costruzione del suddetto palazzo il Comune cede gratuitamente la superficie

di metri quadrati 1,508.59, in aumento a quella di metri quadrati 2,368 che con l'articolo 4 della convenzione 7 dicembre 1903, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84, aveva già ceduto al prezzo di favore di lire 100,000.

Art. 2.

Il detto palazzo sarà costituito di un piano terreno con portico aperto al pubblico sulla via Pellicceria, e di altri quattro piani superiori sull'intera area di cui all'articolo precedente. Sulla parte destinata al servizio telefonico sarà costruito in più un piano di soffitte abitabili.

Per tutta la sua estensione, portico compreso, il palazzo avrà sotterranei sufficientemente illuminati, arieggiati ed asciutti.

I diversi piani, a partire dal terreno, avranno rispettivamente l'altezza, da pavimento a pavimento, per i quattro primi piani, e dal pavimento al soffitto per l'ultimo, di metri 6.15, metri 5.00; metri 5.10, metri 3.80 e metri 6.60.

L'altezza del piano delle soffitte sulla parte del palazzo destinata ai telefoni, sarà di metri 3.40 dal pavimento al soffitto, e l'altezza fra il pavimento dei sotterranei e quello del piano terreno sarà di m. 4.80.

Art. 3.

Il detto palazzo sarà costruito in base al progetto compilato dall'Ufficio tecnico comunale ed al disciplinare dell'Ufficio del Genio civile di Firenze, definitivamente approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 227 emesso nell'adunanza del 15 febbraio 1909.

Dei disegni e documenti che dovranno regolare la costruzione del palazzo, saranno scambiate fra le parti, e da esse firmate, copie autentiche, per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Art. 4.

Oltre che a costruire il palazzo secondo gli articoli precedenti, il Comune si obbliga a completarlo di tutto quanto è necessario perchè in esso possano funzionare regolarmente tutti i servizi per i quali viene costruito, escluso soltanto quanto si riferisce ad arredamenti ed a mobili non aventi carattere d'infissi.

E così si obbliga a fare gli impianti, in stato di perfetto funzionamento, per l'acqua potabile, con rubinetti dappertutto dove

sarà indicato, e per fornire di essa i cessi, gli orinatoi e le vasche di lavaggio coi relativi servizi di scarico; gli impianti per le bocche da incendio con le relative diramazioni dalla condotta stradale; gli impianti per il riscaldamento e la ventilazione; quelli per la illuminazione elettrica con almeno dieci lampade ad arco completo e cinquecento ad incandescenza; per le sonerie elettriche con tasti e sonerie a quadri indicatori; per parafulmini con almeno sei aste di ferro, provvedute degli occorrenti accessori.

Si obbliga pure a munire di inferriate di sicurezza le finestre esterne dei sotterranei e del piano terreno; di inferriate e di adatte mensole gli sportelli per il servizio al pubblico; di bussole e controbussole a vetri ed a chiusura automatica le aperture, per evitare le correnti d'aria.

Dagli obblighi del comune si intende invece escluso, oltre quanto si riferisce ad arredamenti ed a mobili altresì quanto si riferisce agli impianti speciali inerenti ai servizi postelegrafici e telefonici, non che i bracci e le lumiere per la illuminazione elettrica.

L'amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di richiedere al comune di Firenze quelle varianti che essa reputerà necessarie per la formazione e disposizione degli ambienti, ed anche di richiedere opere ed impianti accessori non compresi nel progetto approvato, sempre quando da ciò non derivi un aumento di spesa oltre il prestabilito limite di lire 2,100,000 di cui al seguente articolo 6.

Art. 5.

Il comune di Firenze si obbliga di ultimare il palazzo e di consegnarlo allo Stato in perfette condizioni di abitabilità entro il termine massimo di tre anni dal giorno della promulgazione della legge che approvi la presente convenzione.

Art. 6.

In corrispettivo degli obblighi che il comune di Firenze si assume a termine de precedenti articoli, lo Stato corrisponderà la somma di lire 2,000,000, la quale, cumulata col prezzo di lire 100,000 stabilito nella prima convenzione per il terreno ceduto dal comune, e non compreso quello che con la presente convenzione il comune stesso cede gratuitamente per l'ampliamento del palazzo, costituisce la somma complessiva di lire 2,100,000, in questa comprese le lire

900,000 stanziata con la legge 6 marzo 1904, n. 84.

Di detta somma di lire 2,100,000, lire 1,350,000 spettano alla parte del palazzo destinato al servizio postelegrafico, e lire 750,000 alla parte destinata al servizio telefonico.

Il suddetto prezzo di lire 2,100,000, che comprende anche l'impianto delle bocche da incendio, sebbene non contemplate nel progetto dell'ufficio tecnico, resta convenuto fisso ed invariabile nel modo il più assoluto.

È pertanto espressamente stabilito che qualora la suddetta spesa di lire 2,100,000 per costruire il palazzo in base al progetto e secondo le prescrizioni della presente convenzione e del disciplinare del Genio civile venisse superata, ogni eccedenza, qualsiasi ragione ed eccezione rimossa, sarebbe a carico del comune di Firenze.

Ed a tale effetto resta convenuto altresì che lo Stato intende mantenersi del tutto estraneo a qualsiasi controversia che, per qualsiasi titolo, possa insorgere fra il comune e gli appaltatori e fornitori, ai quali saranno affidati i lavori e le forniture, anche se le controversie fossero cagionate da rincaro di mano d'opera e di materiali, da scioperi di operai, da aumento di dazi e di tariffe di assicurazione per gli operai, ecc., che avvenissero in corso di lavori; per cui qualsiasi conseguenza onerosa per le controversie che insorgessero sarà ad esclusivo carico del comune.

Art. 7.

Il pagamento della somma di lire 2,100,000, da considerarsi costituita dalla comma di lire 900,000 — importo del primitivo progetto — da quella di lire 450,000 per maggiore spesa inerente all'ampliamento dei locali per i servizi postali e telegrafici e da quella, infine, di lire 750,000 preventivata per la parte di edificio destinato ai telefoni, sarà effettuato da parte dello Stato alla Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per conto del comune, in tante annualità, comprendenti, oltrechè una rata di capitale, anche l'interesse composto del 2.75 % all'anno, netto da ogni e qualsiasi imposta o tassa presente e futura.

Le annualità relative alla spesa per la parte di edificio destinata alle poste e telegrafi saranno così distribuite:

Dal 1906 al 1925, venti annualità di lire 59,105, già pattuite con la precedente convenzione e corrispondenti al capitale di lire 900,000.

Dal 1910 al 1925, sedici annualità di lire 35,143.69, corrispondenti al capitale di lire 450,000.

Cosicchè l'annualità complessiva da pagarsi dallo Stato per la parte di edificio destinata ai servizi postali e telegrafici, durante il periodo 1910-1925, ammonterà a lire 94,248.69, somma delle annualità sopradette.

Le annualità relative alla spesa di lire 750,000 per la parte destinata ai servizi telefonici, saranno così distribuite:

Dal 1909 al 1916, otto annualità di lire 105,718.

Il pagamento delle suddette annualità verrà fatto entro il luglio di ciascun anno.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e depositi di Firenze si obbliga di somministrare al comune di Firenze tutte le somme occorrenti per la costruzione del palazzo, dietro richiesta dell'amministrazione comunale ed alle persone che saranno da questa designate, fino alla concorrenza di lire 2,100,000, e non più.

I pagamenti da parte della Cassa suddetta per la esecuzione dei lavori saranno subordinati alla condizione che il comune dimostri che l'ammontare dei lavori stessi non è inferiore a quello complessivo delle somme richieste, presentando i certificati di pagamento alle imprese di lavori od ai fornitori, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'ufficio del Genio civile di Firenze.

I pagamenti da parte della Cassa suddetta, tenuto conto delle due rate già pagate per i lavori nel 1906 e 1907 nella complessiva somma di lire 90,476.98, non eccederanno nel 1908 le lire 109,523.02; nel 1909 lire 700,000; nel 1910 lire 650,000 e nel 1911 lire 450,000.

Le altre lire 100,000, rappresentanti il prezzo di favore del terreno ceduto dal comune di Firenze in ordine alla legge 6 marzo 1904, potranno essere ritirate dal comune presso la Cassa di risparmio e depositi fino dal luglio 1909.

Resta inteso che le quote non prelevate in un anno potranno venire cumulate con quella assegnata all'anno successivo.

Gli ordini di pagamento non dovranno essere minori di lire 10,000 ciascuno.

Per le somme superiori alle 10,000 dovrà essere dato preavviso alla Cassa otto giorni prima del pagamento.

Art. 9.

Qualora nella liquidazione dei rapporti economici fra il Comune e lo Stato sorgessero contestazioni, e le medesime non potessero essere risolte in via amministrativa, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, i quali giudicheranno come amichevoli compositori.

Uno degli arbitri sarà nominato dal Consiglio comunale, un altro dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il terzo sarà designato dai due primi, ed in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di cassazione di Firenze.

Art. 10.

Qualora, per eventuali divergenze fra il comune e lo Stato, quest'ultimo si ardesse o sospendesse del tutto, o in parte, il pagamento delle annualità da versarsi alla Cassa di risparmio e depositi secondo il termine pattuito, il comune di Firenze si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio alla Cassa predetta le annualità intere o la differenza, alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dalla Cassa stessa comministrate, comprensive degli interessi, e quindi fino al loro ammontare invariabile stabilito dall'articolo 7; e tutto ciò senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.

Art. 11.

La sorveglianza sulla esecuzione dei lavori per conto e nell'interesse del Ministero delle poste e dei telegrafi è affidata all'ufficio del Genio civile, alle cui prescrizioni, entro i limiti delle condizioni contrattuali, l'ufficio tecnico comunale, al quale è affidata la direzione dei lavori, dovrà completamente uniformarsi.

Perchè l'ufficio del Genio civile possa esercitare la sorveglianza affidatagli e perchè possa vistare gli atti di avanzamento per i pagamenti da parte della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, come è prescritto dall'articolo 8, e perchè possa verificare se vi sia capienza per le varianti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, l'ufficio tecnico comunale dovrà rimmettergli copia dei capitolati speciali di appalto delle singole opere appaltate; copia dei disegni esecutivi, i calcoli di stabilità e le convenzioni per le opere e forniture in economia; i li-

bretti delle misure ed i registri di contabilità, i quali libretti e registri saranno restituiti col visto di presa visione.

Nella esecuzione dei lavori dovranno strettamente osservarsi le prescrizioni del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Come per qualsiasi altro lavoro che viene eseguito dai comuni, i capitolati speciali dei lavori appaltati dovranno essere sottoposti all'esame dell'ufficio del Genio civile agli effetti della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 12.

Ultimato l'edificio, e dopo che ne sarà stato eseguito il collaudo da funzionari tecnici governativi, che non abbiano avuta alcuna ingerenza nella direzione dei lavori, l'edificio stesso passerà in piena e libera proprietà dello Stato, che ne prenderà regolare possesso a mezzo di funzionari delegati dall'amministrazione demaniale.

Art. 13.

La presente convenzione e tutti gli atti che ne conseguiranno, ma soltanto nei rapporti fra il Comune, la Cassa di risparmio e depositi di Firenze e il Ministero delle poste e dei telegrafi, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 14.

La presente convenzione avrà pieno effetto legale quando sarà stata approvata per legge.

Art. 15.

Con l'approvazione, da parte dei diversi Enti interessati, della presente convenzione, resta annullata la precedente in data 7 dicembre 1903, approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84.

Fatta in triplo originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Firenze.

GIOVANNI SANTONI, direttore superiore poste e telegrafi per delega di S. E. il ministro delle poste e telegrafi.

Avv. FRANCESCO SANGIORGI, sindaco di Firenze.

NICCOLÒ MARTELLI, nei nomi.

Allegato D.

Convenzione fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Bologna, che modifica la precedente in data 30 aprile 1903, approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84, per la costruzione di un palazzo ad uso della posta, del telegrafo e del telefono in quella città.

L'anno millenovecentotto, addì ventuno del mese di dicembre, in Roma;

fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, per il quale interviene lo stesso ministro S. E. il commendatore avv. Carlo Schanzer;

ed il municipio di Bologna, rappresentato dal suo prosindaco, onorevole marchese commendatore Giuseppe Tanari, a ciò debitamente autorizzato con deliberazione in prima e seconda lettura del Consiglio comunale, rispettivamente in data 22 e 29 agosto 1908, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna in seduta del 16 settembre 1908, epperò resa definitiva nei modi di legge;

si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il municipio di Bologna si obbliga di far eseguire nel palazzo delle poste e dei telegrafi che, giusta la convenzione 3 aprile 1903, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84, si sta costruendo a cura del municipio stesso in quella città, i maggiori lavori, le modificazioni ed i miglioramenti riconosciuti necessari dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di cui nella perizia in data 16 ottobre 1907, nel disciplinare in data 25 settembre 1908, con un'aggiunta apporata il 6 ottobre successivo, e nei disegni in data 6 ottobre 1908; il tutto compilato dall'Ufficio tecnico comunale ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 1710, emesso nell'adunanza del 27 novembre 1908.

Della perizia, dei disegni e del disciplinare suddetti saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Per tutti i predetti maggiori lavori, modificazioni e miglioramenti, il Ministero delle poste e dei telegrafi corrisponderà al Municipio di Bologna, in aumento alle lire 600,000 convenute con l'art. 3 della conven-

zione 30 aprile 1903, la somma di lire 200,000 (duecentomila) da ripartirsi in diciotto annualità comprensive dell'interesse composto del tre per cento, netto da tassa di ricchezza mobile, a cominciare dall'esercizio 1908-909, sempre quando consti del completamento di tutte le opere principali ed aggiunte.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 5 e 8 della convenzione del 30 aprile 1903, il limite massimo della spesa per la costruzione del palazzo viene fissato in lire 800,000 (ottocentomila), restando espressamente convenuto che qualora dalla revisione della contabilità finale, da eseguirsi in conformità dell'art. 6 della convenzione stessa, dovesse risultare erogata una somma maggiore, questa qualsiasi ragione od eccezione rimossa, rimarrebbe esclusivamente a carico del Municipio, fermo restando il diritto del Ministero delle poste e dei telegrafi di beneficiare della eventuale economia.

Art. 4.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non quando sarà stata approvata con legge. Indipendentemente da ciò, il Municipio si impegna di non ritardare il compimento dei lavori dell'edificio, ma di accelerarli con tutti i mezzi che gli sono consentiti.

Art. 5.

La presente convenzione, nonchè la perizia, i disegni ed il disciplinare e relative copie di cui all'articolo 1, per quanto riguardano solamente i rapporti fra il Municipio ed il Ministero contraenti, saranno stesi su carta libera ed esenti da tassa di registro.

Fatta in duplice originale, letta e sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno che sopra.

GIUSEPPE TANARI.

CARLO SCHANZER, *Ministro delle poste e dei telegrafi.*

Allegato E.

Convenzione fra il regio Governo e il comune di Siracusa per la costruzione di un palazzo ad uso della posta e del telegrafo in Siracusa.

L'anno millenovecentonove, addì trentuno del mese di marzo, in Roma;

Si premette:

che con la convenzione stipulata fra il regio Governo e il comune di Siracusa il 27 lu-

glio 1902 ed approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84, il comune medesimo obbligavasi di costruire nella detta città, su area da ricavarsi mediante la espropriazione di stabili di proprietà privata, un palazzo ed un piccolo magazzino per uso degli uffici della posta e del telegrafo, conforme al progetto principale del 7 ottobre 1900 e suppletivo del 5 maggio 1901, compilati entrambi dall'ufficio del Genio civile ed importanti una spesa complessiva di lire 114,800, compreso il costo delle espropriazioni;

che lo stesso comune obbligavasi altresì di anticipare la detta somma, verso rimborso, da parte dello Stato, di sole lire 110,000, pagabili in quindici rate annue eguali senza interessi, e quindi di lire 7,333 ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario in cui il palazzo ed il magazzino suddetti sarebbero stati consegnati allo Stato in perfette condizioni di abitabilità;

che ai detti progetti non venne dato seguito, essendosi riconosciuto che non avrebbero offerto spazio sufficiente ai bisogni del servizio, notevolmente accresciuti nel periodo di nove anni dacchè i progetti medesimi vennero ideati; onde il comune, previ accordi con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e sulle indicazioni fornitegli da competenti funzionari dell'Amministrazione stessa, ha fatto compilare dal proprio ufficio tecnico un nuovo progetto più ampio, che porta la data del 18 marzo 1909, e per il quale è prevista una spesa di lire 200,000, compreso il costo delle espropriazioni.

che il comune ha consentito a mantenere l'impegno, preso con la citata convenzione, di anticipare la somma di lire 114,800, e in cifra tonda lire 115,000, cui ammontavano i primi due progetti; ma verso rimborso integrale della somma medesima da parte dello Stato, da effettuarsi in quindici rate annue uguali, senza interessi; ed ha consentito altresì ad anticipare la maggiore spesa di lire 85,000 prevista per la esecuzione del nuovo progetto, verso rimborso in cinque annualità comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto d'imposta di ricchezza mobile, e col pagamento della prima annualità a lavori compiuti;

che il comune dovendo, per l'anticipazione delle lire 200,000 di cui sopra, contrarre un mutuo di egual somma, già concordato con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, ha posto per condizione di essere esonerato dal pagamento della tassa di ricchezza mobile sugli interessi che do-

vrà corrispondere al detto istituto, convenuti al tasso del 4.50 per cento, assumendo però a proprio carico l'ecceденza di cinquanta centesimi per cento sul tasso che, com'è detto sopra, lo Stato gli corrisponderà soltanto nella misura del 4 per cento.

Tutto ciò premesso, fra Sua Eccellenza l'avvocato prof. comm. Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi, quale rappresentante del regio Governo, ed il comune di Siracusa, rappresentato dal suo sindaco, signor commendatore Giuseppe Toscano, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19 febbraio 1909, resa esecutiva nei modi di legge, si addiziona alla stipulazione della presente convenzione, che sostituisce quella del 27 luglio 1902, approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84

Art. 1.

Il Comune di Siracusa si obbliga di costruire in detta città, su area da ricavarsi mediante espropriazione di stabili di proprietà privata, un palazzo con la fronte principale verso la piazza Archimede, da servire per uso di uffici della posta e del telegrafo, conforme al progetto di massima compilato dallo Ufficio tecnico comunale in data 18 marzo 1909, beninteso che il progetto particolareggiato e definitivo dovrà riportare l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Giusta il progetto precitato, la spesa a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in lire duecentomila (L. 200,000), di cui lire 60,000 per le espropriazioni e lire 140,000 per i lavori, compresi in questi la provvista e l'impianto delle tubature, vaschette e cassette per la distribuzione e lo smaltimento dell'acqua tanto potabile che per i cessi.

Art. 3.

Il comune si obbliga di anticipare la detta somma di lire 200,000, verso rimborso, da parte dello Stato, nel modo seguente:

per lire 115,000, in 15 rate annue eguali senza interessi e quindi dell'ammontare, in cifra tonda, di lire settemilaseicentosesantasei (L. 7,666) ciascuna;

per le residuali lire 85,000, in 5 annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 % al netto d'imposta di ricchezza mobile, e quindi dell'ammontare, in cifra

tonda, di lire diciannovemilanovantatré (L. 19,093) ciascuna.

Art. 4.

Il comune sarà esonerato dal pagamento della tassa di ricchezza mobile sugli interessi gravanti il mutuo di lire 200,000 che, come è detto nelle premesse, contrarrà con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo per la costruzione del palazzo.

Art. 5.

Il pagamento, da parte dello Stato, della prima rata di lire 7666 e della prima annualità di lire 19,093 di cui al precedente articolo 3°, verrà effettuato soltanto quando il palazzo, completamente ultimato, sarà consegnato in piena e libera proprietà allo Stato medesimo, e ad ogni modo non prima del luglio 1911; beninteso che tale consegna e la constatazione del egolare compimento di tutti i lavori dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del regio Demanio.

Art. 6.

È espressamente convenuto che, all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità di cui all'articolo 3°, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione dei lavori progettati.

Art. 7.

È pure espressamente convenuto che la somma di lire 200,000 di cui all'articolo 2°, oltre gli interessi di cui all'articolo 3°, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, comprese le espropriazioni; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà - ogni ragione od eccezione rimossa - essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale risulterà che sulla detta somma di lire 200,000 siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 8.

La spesa sostenuta dal comune per l'esecuzione dei lavori e per le espropriazioni, verrà desunta dalla contabilità finale, rive-

duta dall'ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare delle annualità maturate da versarsi dallo Stato in rimborso della somma di lire 85,000 di cui all'articolo 3°, sarà di lire 19,093, come è detto all'articolo stesso, salvo le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa sostenuta dal comune risultasse inferiore alle lire 200,000 previste dal progetto.

Art. 10.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo entro il termine massimo di 3 mesi dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 11.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 12.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 13.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e de telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato. Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 14.

Il Governo assume impegno di far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni d'immobili che al comune occorresse di eseguire per la costruzione dell'edificio, e di far estendere alle espropriazioni le stesse disposizioni dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli.

Art. 15.

La presente convenzione e gli atti che il comune dovrà compiere per gli acquisti o per le espropriazioni degli immobili riguardanti la costruzione dell'edificio, saranno esenti da tasse di registro e bollo.

Art. 16.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Roma.

CARLO SCHANZER

GIUSEPPE TOSCANO, sindaco di Siracusa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con le annesse convenzioni delle quali venne data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che al comune di Siracusa occorrerà di eseguire per la costruzione dell'edificio postale-telegrafico.

Per la determinazione dell'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, il comune è autorizzato a valersi del disposto dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali di ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 249 e 249-bis-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini; il quale, poichè ha presentato un emendamento sull'articolo primo, svolgerà anche il suo emendamento.

CASALINI. Onorevoli colleghi, la legge che viene ora in discussione dovrebbe sanare alcune delle maggiori manchevolezze degli organici e della carriera degli ufficiali d'ordine, dipendenti dal Ministero della guerra; ed, in effetto, la legge oggi presentata è, sotto alcuni aspetti, migliore delle leggi precedenti, e porta senza dubbio alcuni medicamenti alle piaghe dolorose ed antiche di questi impiegati; ma, disgraziatamente, essa non tiene conto delle maggiori ragioni di doglianza e rimedia soltanto ad alcune di esse.

Ed oggi stesso, pur migliorando le condizioni presenti, lascia sussistere molte di quelle sperequazioni che esistevano nel passato fra gli organici delle altre amministrazioni e l'organico di questa speciale categoria di funzionari.

Gli ufficiali d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra si possono dire dei funzionari nostri i più disgraziati: perchè essi ebbero sempre una carriera accidentata; ed anche oggi che, con buona volontà e con sentimento d'affetto, il ministro porta un nuovo provvedimento in loro favore, anche oggi essi si possono ritenere alla coda degli altri funzionari dello Stato.

Anzi tutto, è da osservare che essi entrano negli uffici nostri non direttamente, per virtù di concorso, come gli altri funzionari; ma dopo aver percorso un dodicennio nel nostro esercito.

E sovente avviene anche che, terminato il periodo di servizio nell'esercito, essi non

siano accolti negli uffici a cui la legge li destina; ma debbano attendere anni ed anni, perchè non c'è quella vacanza di posti che possa dar loro il desiderato e promesso impiego.

Sicchè essi entrano a far parte dell'Amministrazione quando hanno raggiunto una età certamente superiore a quella di tutti quanti gli altri impiegati dello Stato all'inizio della loro carriera.

Avviene cioè che questi impiegati entrino nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra alla età di 32 ed anche più anni, ma entrandovi, essi non vengono a percepire lo stipendio che percepiscono gli impiegati di eguale età nelle altre amministrazioni dello Stato, ma uno stipendio inferiore a quello che noi abbiamo assegnato agli impiegati di 22 anni o poco più, nelle altre amministrazioni dello stesso genere.

Ancora un altro rilievo per dimostrare la loro inferiorità di fronte agli altri. Mentre buona parte dei nostri uffici sono sparsi nei minori centri, gli uffici di cui fanno parte questi speciali impiegati sono situati nelle città maggiori, in cui è più alto il costo della vita, come ognuno di noi ha constatato ogni giorno.

Qua sta fu sempre la condizione di cose. E il Parlamento impressionato, ripetutamente per i richiami dei deputati e per le stesse preoccupazioni del ministro della guerra, di questo stato di cose, votò successivamente dei miglioramenti, i quali non furono mai di perequazione e lasciarono questi funzionari in una condizione sempre inferiore alla condizione degli altri. Ed anche oggi che il ministro della guerra ha messo grande amore al problema e presenta a noi un disegno di legge, esso ribadisce le ingiustizie del passato e non sana, come ho detto, che alcune piaghe.

Anzi mentre noi riconosciamo nel titolo, nel nome, che questi funzionari appartengono alla medesima categoria degli applicati, concediamo ad essi esclusivamente il titolo, ma non la sostanza.

Ed io voglio dare brevemente alla Camera questa dimostrazione. L'attuale organico parla di stipendio iniziale di 1,500 lire e di stipendio massimo di 2,700, ad esclusione degli assistenti del Genio militare che possono arrivare a 3,000 lire.

Pare che l'inizio sia uguale all'inizio delle altre amministrazioni; ma, quando noi ricorderemo quello che ho detto in precedenza, cioè che nelle altre amministrazioni

si entra a 22 o 23 anni e in questa si entra almeno dieci anni dopo, noi ne dedurremo che, se apparentemente l'inizio è uguale, effettivamente, per quanto riguarda il servizio prestato allo Stato, lo stipendio di 1,500 lire si percepisce dodici anni dopo che nelle altre categorie, si percepisce, cioè, quando queste sono già arrivate a 2,100 o 2,400 lire di stipendio. Di modo che, anche nel minimo, la differenza effettiva è tra 1,500 e 2,100 o più.

Nelle altre amministrazioni dello Stato noi abbiamo adottato altri criterii. Nelle prefetture, ad esempio, si comincia adesso da 1,500 e si arriva alla somma finale di 4,000 lire; parimenti nella pubblica sicurezza si comincia da 1,500 e si arriva a 4,000 lire; negli uffici d'ordine dell'intendenze di finanza si comincia pure a 1,500 e si arriva a 4,000; e persino nei contabili della regia marina, che provengono anch'essi dai sotto-ufficiali, abbiamo lo stipendio iniziale di 1,500 lire e lo stipendio massimo di 4,000 lire, con 1,000 e 1,300 lire di differenza a seconda che si consideri o l'una o l'altra categoria.

Ma ancora due gravi divari a danno di questi funzionari noi dobbiamo oggi constatare.

La proposta legge del ministro Spingardi stabilisce che la categoria più numerosa sia la quarta, e che mentre le altre categorie hanno un assegnamento di posti di 78 e di 377, la categoria quarta, cioè quella a 1800 lire abbia un assegnamento di posti rispettivamente di 155 e di 753. Evidentemente questa pleora nella classe meno retribuita è un danno per tutto quanto l'ordinamento dell'organico. Inoltre, negli altri Ministeri, la categoria più numerosa non si ha a 1.000 lire ma si ha a 2100 lire o più: 2000, 2500 ad esempio nelle prefetture, 2000 nella pubblica sicurezza, e 2500 o 2000 negli ufficiali d'ordine dipendenti dal Ministero delle finanze, 2500 nei contabili della regia marina che provengono pure dai sotto-ufficiali. Cioè in tutte le altre amministrazioni abbiamo la categoria più numerosa in uno stipendio più alto di 300 o di 700 lire, ed invece qui abbiamo la categoria più numerosa allo stipendio di 1800 lire.

Ma, ancora una volta ripeto, mentre nelle altre categorie si arriva a percepire 2100 o 2500 lire di stipendio a 32 o 34 anni, nella nostra categoria si viene a percepire 1800 lire all'età di circa 40 anni, con una sper quazione assolutamente stridente.

Ma un'ultima ragione di lagnanza ha

questo personale, ed io e gli amici miei che hanno firmato l'emendamento che in proposito li riguarda vogliamo farcene eco, circa il tempo dell'applicazione dei miglioramenti.

Vi è un fatto nuovo: una parte del miglioramento è attribuita al personale in una data prossima, per la seconda parte invece si domanda un lasso di un anno e mezzo di tempo.

Orbene, questo provvedimento potrebbe anche essere giustificato quando noi avessimo adottato il medesimo procedimento negli altri organici. Ma in tutti, a cominciare da quello dell'esercito andando fino a quello generale così detto della perequazione degli stipendi, noi abbiamo lasciato intercorrere un periodo di soli sei mesi o al massimo di un anno, mentre in questo caso particolare, si fa attendere questa povera gente che da tanti anni aspetta un po' di giustizia, diciotto mesi, un anno e mezzo, per il non lauto miglioramento delle loro condizioni economiche.

E così io ho prospettato e dato ragione dei tre emendamenti che ho presentato, e coi quali chiedo, innanzi tutto, che si tolga un po' della pleora della classe meno retribuita, e si arrivi al massimo di 3,000 lire, come si è fatto in tutte le altre amministrazioni; in secondo luogo, che si faccia decorrere il miglioramento nelle medesime condizioni in cui si è fatto decorrere per gli altri impiegati, cioè ad una distanza di sei mesi od al massimo di un anno. E finalmente domando che, sia per quanto riguarda gli applicati dell'amministrazione militare, sia per quanto riguarda gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, sia creata una categoria supplementare che possa dare sfogo a quelle d'ordine inferiore.

Ma oltre a queste ragioni d'indole economica, a cui certamente il ministro della guerra opporrà ragioni di bilancio, in un altro emendamento, firmato da parecchi colleghi, ho prospettato una ragione di pura giustizia e che non tocca da vicino il bilancio dello Stato, ma costituisce semplicemente, rispetto allo spirito della nostra legge, una soddisfazione di equità che noi dobbiamo dare ai nostri dipendenti.

La legge del 1883 stabiliva in modo assolutamente preciso, che i posti d'ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti fossero devoluti ai sottufficiali che avevano servito 12 anni nell'esercito. Per un certo periodo di tempo si è rispettata la legge, e nella forma e nella sostanza, e sono stati

chiamati a coprire i posti vacanti soltanto quei sottufficiali che avevano compiuto lo-devolvemente il loro servizio nell'esercito. Ma poco per volta, come avviene in molte delle nostre amministrazioni, in ispregio alla lettera ed allo spirito della legge, si ammisero individui che non avevano alcun diritto ed di quali la legge alcun diritto non conservava; dimodochè si venne creando, poco per volta, una tal condizione di cose per la quale nel 1904 il ministro della guerra dovette domandare alla Camera l'approvazione di una leggina transitoria e per una ragione, dirò così, di bontà d'animo richiedere la sistemazione di 325 persone che non avrebbero avuto diritto ad entrare in quei posti ma che in linea di fatto erano entrati a far parte della sua amministrazione.

La Commissione parlamentare, incaricata di esaminare il disegno di legge, ravvisò come con la proposta ministeriale si venisse a ledere l'interesse e il diritto di tutti quei sottufficiali, che erano a spasso ed attendevano da anni e anni che si facesse il posto vacante per essere assunti all'impiego, come dava loro diritto la legge del 1883; e consegnò nella relazione i propri dubbi, ai quali soltanto rinunciò quando il ministro della guerra accettò che nell'articolo 4 del disegno di legge fosse precisamente disposto che, ad ogni modo, quei sottufficiali, che avevano diritto ad entrare negli impieghi vacanti e ne erano stati esclusi a cagione delle ammissioni irregolari, non avrebbero avuto nessun nocumento dall'approvazione della legge.

Infatti l'articolo 4 di quella legge contiene queste precise parole:

« Il Ministero è incaricato di stabilire in proposito tutte quelle altre norme che saranno necessarie a salvaguardare i diritti degli ufficiali di scrittura ora esistenti e dei sottufficiali in attesa d'impiego ».

La legge dunque stabiliva che, anche ammettendo in ruolo quei 325 irregolari che non avevano diritto all'impiego, tuttavia si doveva salvaguardare il diritto stabilito dalla legge del 1883, consacrato da un impegno preciso del Parlamento.

Invece che cosa avvenne? Che tutti coloro che vennero accettati dopo e che avrebbero dovuto per legge essere accettati prima, si trovano oggi in una condizione di grande inferiorità rispetto agli altri perchè nell'anzianità si trovano dinanzi degli impiegati, che presteranno e prestano ai fatti

lodevole servizio, ma che hanno minori anni di anzianità.

E basta un fatto solo. Il primo, entrato in servizio il 28 novembre 1888, nel ruolo di anzianità ha il n. 119. Dopo l'introduzione dell'articolo speciale di legge, a avere dei 325 operai lavoranti, il secondo, entrato dopo, ma, avente maggior diritto degli altri, si trova al posto 412, e, per conseguenza, ha dinanzi a sè 293 persone, che hanno quasi tutte minore anzianità, ma maggiori vantaggi dal punto di vista della carriera.

Se dovessimo ancora una volta sanzionare questo stato di cose e riconoscere che la prima violazione della legge del 1883 fu legittima, che la seconda violazione, in seguito alla legge del 1904, fu anche legittima, noi non sapremmo in quale condizione si troverebbero i funzionari dello Stato, vedendo distrutte tutte quelle garanzie, che loro abbiamo voluto dare e vogliamo dare con leggi sugli organici. Quindi domando all'onorevole ministro della guerra non di allargare i cordoni della borsa, ma di rendere omaggio alle ragioni della giustizia, che sono state completamente violate.

Un'ultima osservazione voglio fare all'onorevole ministro, sempre per quella alta etica dello Stato, che non dobbiamo mai abbandonare. In questi ultimi tempi a 700 sottufficiali si è fatta balenare la speranza di poter ottenere il posto desiderato. Questi sottufficiali si sono sottoposti al periodo di esperimento; alcuni lo hanno compiuto, altri stanno per compierlo. Con la presente legge noi distruggiamo completamente e le speranze di questa gente e l'affidamento, che lo Stato aveva dato.

Orbene, noi non possiamo e non dobbiamo agire a questo modo. Se lo Stato dà affidamenti li deve mantenere, perchè, diversamente, si spezza quella fiducia che deve l'operaio e lo Stato.

Io ho presentato, come i colleghi avranno letto, d'accordo con deputati di varie parti della Camera, alcuni emendamenti, in cui ho cercato di restringere al minimo i desideri della benemerita categoria di impiegati di cui mi occupo. I miei emendamenti mirano a restituire un po' di giustizia in questa parte della nostra Amministrazione, ed oso confidare che l'onorevole ministro, che personalmente mi ha dichiarato di avere a cuore questi benemeriti funzionari, vorrà aderire alla mia, alla nostra proposta.

Noi siamo ogni giorno, non dico tormentati, ma assediati da una quantità di

domande di funzionari, che chiedono miglioramenti.

Orbene, nello scendere ad esaminare i loro bisogni, dobbiamo ogni giorno constatare che hanno ragione, ma che i loro desideri si infrangono contro le ristrettezze del bilancio dello Stato.

Oggi siamo sollecitati da questo personale, che vuole una buona volta veder sistemata la propria posizione.

Noi non possiamo dir loro di no, perchè li abbiamo lasciati per molti anni in condizione di grave abbandono, perchè abbiamo promesso molte volte e molte volte non abbiamo mantenuto.

Ci troviamo nella condizione di dover pagare una cambiale, non nell'interesse solo di individui, che prestano la loro opera, ma anche nell'interesse dello Stato, il quale, se può pretendere dai propri funzionari un lavoro diligente e serio nell'adempimento continuo del loro dovere, deve mettersi nella condizione di non ricevere da essi il rimprovero di averli abbandonati, mentre invece aveva il dovere di difenderli e tutelarli. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio.

Onorevole Alessio, ella ha presentato alcuni emendamenti. Se crede, può svolgerli ora.

ALESSIO GIULIO. Onorevole Presidente ho chiesto appunto di parlare in sede di discussione generale per dar ragione di quegli emendamenti che ho proposti agli articoli 1 e 2 di questo disegno di legge.

Il mio pensiero si è che, per quanto grandi possano essere le difficoltà della nostra finanza, per quanto ingente il peso che aggrava il bilancio, per effetto di nuovi organici modificati, i benefici che si assicurano alle diverse categorie di funzionari e alle singole classi di queste categorie, debbano essere distribuiti in modo eguali, sicchè, nè le categorie tra loro, nè gli individui fra le diverse classi possano far rimprovero allo Stato di avere attuato ai loro danni un trattamento evidentemente diverso.

Orbene, è tale inconveniente che noto in questo disegno di legge. Trovo che la distribuzione del beneficio non è fatta in modo eguale per tutti coloro che in qualche modo ne risentono gli utili, e ciò mi pare derivi dalla condizione particolare della classe che è oggetto del disegno di legge.

L'Amministrazione militare si trova in

una posizione speciale di fronte a questi ufficiali di scrittura, almeno in parte di carattere civile. Essa è in una posizione diversa da tutte le altre Amministrazioni ministeriali, in quanto esse sono tutte amministrazioni civili nè possono apprezzare in modo disparato personali tutti civili.

Qui invece abbiamo un'Amministrazione militare che provvede ad impiegati appartenenti ad un'amministrazione per sè stessa civile. In tale condizione, con un bilancio che deve provvedere ad altri scopi e ad altri fini, che deve supplire ai compiti di una gerarchia in gran parte militare, è ben naturale che una gerarchia militare non possa avere premure per una gerarchia principalmente civile.

Questo spiega il ritardo, per tanti anni protratto, per dare soddisfazione a così legittimi desideri. Una seconda ragione si trova poi nel fatto che, per le disposizioni della legge 1907, nello stesso concetto dell'Amministrazione del Ministero della guerra sta che questa gerarchia degli impiegati d'ordine è una gerarchia di passaggio, di carattere temporaneo, destinata a sparire, destinata ad essere liquidata. Ora è evidente che tutto quello che è destinato ad essere liquidato non possa avere provvedimenti favorevoli da parte di coloro che debbono curarne in qualche modo la posizione durante il tempo della liquidazione.

Orbene io osservo che il beneficio che è distribuito dagli articoli 1 e 2 alle diverse classi degli applicati dell'Amministrazione militare non è ripartito in modo uniforme ed uguale.

Perchè, mentre nell'ultima classe ci sono 377 funzionari, come 377 ve ne sono pure in ciascuna delle tre prime classi, alla quarta classe ne appartengono ben 753, ai quali viene assegnato lo stipendio di 1800 lire. Ora questi 753, col loro numero così notevole di fronte ai 377 della quinta classe ed ai 377 della prima, seconda e terza classe, rappresentano e rappresenteranno via via una stasi nel movimento delle promozioni.

Sarà invero considerevole il numero di coloro che dovranno rimanere per lungo tempo con lo stipendio di 1800 lire senza la possibilità di salire ai posti superiori delle 2700, delle 2400, delle 2100 lire, perchè mancano in pianta i posti medesimi essendo essi limitati ad una cifra notevolmente inferiore a quella dei posti della quarta classe. E uguale osservazione si deve anche fare all'articolo 2°, dove la classe quarta avrebbe da sola 155 posti, mentre le altre quattro

ne assorbono 58 su 467 cui si riferisce l'articolo. È chiaro quindi qui pure che i 155 rimarranno per lungo tempo allo stipendio di 1800 lire perchè mancano i posti liberi nelle categorie superiori.

Ora, mi consenta di dirglielo, l'onorevole ministro della guerra, il suo provvedimento, a mio giudizio, non è ispirato ad equità, perchè si potrebbero creare anche nelle classi superiori altrettanti posti quanti nelle inferiori, e rendere così possibile le promozioni a coloro che nelle classi inferiori si trovano con stipendi così disagiati, così poco ragguagliati alle difficoltà della vita, specie nelle grandi città. Questa è la ragione del mio emendamento.

Invero io distribuisco, tanto nel primo come nel secondo articolo, i 2261 e i 467 posti in cinque parti uguali; sicchè, coloro che si trovano nelle categorie inferiori, possono sperare anche in una promozione, senza subire la delusione di trovarsi sempre nella stessa condizione infelicissima delle 1800 lire all'anno. Il che è tanto più giusto da rilevare, in quanto in questo servizio noi abbiamo ruoli chiusi, non abbiamo ruoli aperti; e quindi le promozioni soltanto rendono possibile un miglioramento di condizioni economiche. Ora, è un concetto contraddittorio, nel sistema degli stipendi, questo di far dipendere il miglioramento delle condizioni famigliari, che si rendono tanto più difficili quanto più progredisce il costo della vita, soltanto dal fatto delle promozioni. Se voi aggiungete ancora una ulteriore difficoltà: quella cioè che le promozioni siano limitate e si mantenga un numero minore di posti per le classi superiori che per le inferiori, è intuitivo, come le condizioni disagiate si perpetueranno per una parte notevolissima dei funzionari. Ciò è certamente un inconveniente gravissimo, anche perchè consolida lo stato di malcontento, di poca soddisfazione morale, di una classe così rispettabile, la determina a subire più che ad accettare i suoi obblighi verso lo Stato italiano, a ritenersi in qualche modo sacrificata, a collocarsi in una condizione di conflitto piuttosto che in un rapporto di simpatia e di benevolenza.

Si può osservare che questa obiezione ha minore importanza per il fatto che vi è una tendenza alla limitazione, per cui, secondo quanto si rileva nella relazione ministeriale, i posti da 2261 dovrebbero essere ridotti a 1600, e quindi dovrebbe di altrettanto ridursi il numero dei funzionari collocati nella quarta e nella quinta classe. Ma

si risponde che questa limitazione è estremamente difficile, poichè anche le amministrazioni civili, le quali debbono collocare in qualche modo i sottufficiali provenienti dall'esercito, oppongono sempre gravi difficoltà.

Notevole è la ripugnanza che hanno i sottufficiali di assumere impieghi nelle amministrazioni civili, e le amministrazioni civili molte volte non li accettano volentieri. Quindi questa limitazione su cui fa assegnamento il ministro della guerra, non è da sperarsi si svolga in quel periodo così celere e rapido su cui egli fa assegnamento.

Del resto, la mia autorità è molto modesta in questo argomento; ma uguale concetto a quello che difendo io ha difeso la Commissione d'inchiesta nella sua relazione.

Essa invero osserva che questi funzionari per lunghi anni dovranno rimanere nella condizione in cui si trovano.

Vi è ancora un'ultima difficoltà: la proposta mia aggrava il bilancio della guerra, è vero; ma in misura minima. È appena un aumento di 131,000 lire da quella determinato. E questa è tal cifra che non può certamente provocare obiezioni alla sua accoglienza.

A siffatte ragioni si appoggiano i miei emendamenti.

Essi non tendono ad aggravare le spese complessive portate da questo disegno di legge o l'aggravano in una misura affatto trascurabile, ma mirano invece a diffondere un sentimento di rispetto, di tolleranza, di armonia, fra classi troppo a lungo derelitte. Essi mirano soprattutto a rendere più intimi e più sinceramente sentiti i rapporti che possono intercedere nell'amministrazione della guerra fra le classi degli impiegati civili, e quelle superiori degli impiegati militari. (*Bene!*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giacomo Ferri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRI GIACOMO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Dopo quanto hanno detto gli amici e colleghi Casalini e Giulio Alessio, posso, benissimo, dispensarmi dal discorrere a lungo su questo disegno di legge e rimettermi a quanto essi hanno detto.

Però non posso astenermi dal rivolgere la dovuta lode al ministro della guerra che ha voluto sciogliere una promessa fatta a questi poveri impiegati, adempiendo a quell'obbligo di umanità e di giustizia, di cui si era tanto parlato in questa Camera, e per cui tanti affidamenti, rimasti per molto tempo inadempiti, si erano dati.

È vero che l'opera dell'onorevole ministro è stata agevolata da quella della Commissione d'inchiesta, che ebbe a constatare quanto fossero deplorabili le condizioni di questi impiegati, che pur avevano mansioni tanto importanti e tanto delicate, ma va tuttavia data lode al ministro di aver mantenuta la promessa, appena ha potuto.

Gli egregi colleghi che mi hanno preceduto, hanno dimostrato che, effettivamente, il miglioramento che si doveva accordare a favore di questi impiegati non è stato nel fatto ottenuto, dal momento che l'apice della loro carriera è segnato da quella prima categoria che arriva a 2.700 lire, mentre in altre amministrazioni dello stesso ordine gli stessi ufficiali d'ordine raggiungono stipendi massimi molto superiori fino alle lire 4,000.

È vero che questa legge, non potendo dare agli ufficiali d'ordine del Ministero della guerra denari, ha voluto invece dar loro una soddisfazione morale. Infatti s'è mutata loro la qualifica chiamandoli, anzichè ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari, applicati all'amministrazione dipendente dal Ministero della guerra. Ma l'onorevole ministro comprenderà come sia ben magra questa soddisfazione, quando ad essa non corrisponde l'altra di poter trovare, neppure al termine della loro carriera, quel che è indispensabile ai bisogni della vita.

Onorevole ministro, io non voglio tediare la Camera con le mie parole, dopo quanto hanno detto i miei colleghi Casalini e Alessio, ma spero che ella vorrà accettare di

portare lo stipendio della prima classe, che sarebbe veramente di privilegiati, perchè sarebbe assai ristretta, al massimo di 3,000 lire. Se non altro a questi benemeriti impiegati si dirà che anch'essi possono aspirare a conseguire quelle 3,000 lire, che non sono certamente l'*Eden*, che non sono quello a cui altri impiegati, ufficiali d'ordine in altre amministrazioni, possono aspirare, ma che rappresenta certo un miglioramento sensibile sugli attuali stipendi, in modo che essi possano vivere nella speranza che finalmente taluni di essi arriveranno a conseguire tale stipendio. Finisco esprimendo la speranza che l'onorevole ministro vorrà accogliere la nostra viva raccomandazione e vorrà ancora dare una prova della sua benevolenza verso questi impiegati, che sono assunti in servizio dopo aver dato alla patria i migliori anni e le più ricche energie della loro vita, dopo avere speso dodici anni nel servizio militare, sicchè entrano abbastanza tardi nella carriera, per poterne percorrere tutte le classi, fino a conseguire quel massimo di stipendio, che negli emendamenti presentati si è proposto.

L'onorevole ministro, accogliendo tale proposta, e la Camera, sanzionandola, avranno fatto opera di vera giustizia!

BORSARELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vuol parlare prima dell'onorevole ministro della guerra?

BORSARELLI, *relatore*. L'onorevole ministro mi aveva manifestato questo desiderio.

PRESIDENTE. Poichè per consuetudine è riservata per ultimo la parola al relatore, le ho rivolto questa domanda. Del resto, parli pure.

BORSARELLI, *relatore*. D'altronde ho poche parole da dire a nome della Giunta generale del bilancio. Pochi disegni di legge di apparenza modesti hanno suscitato tanto interessamento visibile, incontestabile, per parte di tutti i colleghi di ogni parte della Camera, così da rispecchiare, direi quasi, l'interessamento universale che si portava alla classe benemerita di cittadini della quale questo disegno di legge si occupa.

Tutti hanno concorso con l'opera, con consigli, con ammonimenti, con pressioni perchè questa legge, o perfetta od imperfetta, potesse essere condotta in porto il più presto possibile.

Il modesto relatore di questa legge crede a sua volta di aver dato prova grandissima di interessamento se, quando se ne discusse

in seno alla Sotto-giunta del bilancio e alla Giunta generale del bilancio, egli ha fatto sacrificio di una parte delle idee che avrebbe voluto manifestare nella sua relazione, perchè nessun ostacolo fosse frapposto al cammino il più possibilmente rapido di questa legge ed al buon esito suo.

La Giunta generale del bilancio, pur occupandosi di quello che è suo dovere e sua mansione, cioè dell'onere che dalla legge progettata venga alla pubblica finanza, ha però creduto dover suo di informarsi e di indagare quali fossero essenzialmente i desiderata della classe alla quale questa legge viene ad essere applicata.

Ne risultò, o almeno mi parve, che questi desiderata potessero essenzialmente essere classificati in quattro specie, che hanno un carattere di maggiore importanza.

Prima di tutto era desiderato che le tre categorie di cui è cenno nel presente disegno di legge potessero raggiungere indistintamente il massimo di lire tremila. E questo è anche oggetto di un emendamento proposto da alcuni onorevoli colleghi.

Il secondo desiderato era quello che le successive decorrenze di aumenti proposti nella legge stessa, invece che datare dal primo luglio 1911, datassero dal 1° gennaio 1911. E questo pure mi pare che sia stato messo in qualche emendamento.

Il terzo era un modestissimo desiderio: la modificazione del terzo comma dell'articolo 6.

Il quarto desiderato finalmente, o almeno quello che appariva voluto dalla maggior parte di coloro che sono interessati della applicazione di questa legge, era quello di una più equa interpretazione del diritto di anzianità, direi del diritto derivante dallo stato di fatto dell'anzianità loro.

Debbo ora immediatamente sgombrare il terreno da due questioni, per venir poi a discorrere particolarmente degli emendamenti proposti. Come ognuno vede facilmente, due di questi desiderati toccano la finanza e su questo argomento la Giunta si fece il dovere di interrogare l'onorevole ministro della guerra, per sapere da lui se nelle pieghe del suo bilancio, senza aggravare la finanza pubblica, fosse stato possibile trovare il modo di aderire a questi desiderii. Purtroppo però il ministro rispose che non era assolutamente in condizioni di potere accettare nè l'uno nè l'altro dei due desiderata, cioè il massimo di 3,000 lire per le tre categorie e l'anticipata decorrenza dei

successivi aumenti proposti nello stesso disegno di legge.

E vengo agli altri due *desiderata* che non toccavano la finanza pubblica. A questo riguardo io, come notavo in principio, ho dovuto fare qualche sacrificio perchè sono fautore sincero e convinto della classificazione diversa da farsi nell'anzianità di questi impiegati. Ma il ministro ha dichiarato di non potere accettare questo desiderio ed ha accettato solo il terzo, cioè quello della modifica del terzo comma dell'articolo 6. Di ciò prendo atto e gliene rendo grazie a nome della Giunta generale del bilancio; ma la Camera e il ministro mi consentano di fare, riguardo al terzo desiderio, a nome mio, dell'onorevole Di Saluzzo, con cui ho avuto uno scambio di idee in proposito, e degli onorevoli Battaglieri e Pais, componenti della Giunta del bilancio, che mi hanno dato speciale incarico di associarvi il loro nome, alcune delle considerazioni che già avevo consacrato nella relazione e che ho dovuto stralciare per non creare imbarazzi alla rapida approvazione del disegno di legge.

Infatti la Giunta generale del bilancio riscontrò alcune difficoltà per cui occorreva di nuovo interrogare il ministro: questo avrebbe portato un altro indugio che, dati i molti lavori e di gran mole che sono dinanzi al Parlamento, e l'imminenza delle vacanze pasquali, poteva far temere che questo magro aumento fosse ritardato e magari anche dalle vicende parlamentari impedito di nuovo dopo tante attese e tante promesse.

Ecco perchè ho consentito a stralciare questa parte della mia relazione, riservandomi il diritto di farmene sostenitore dinanzi alla Camera, e in questo sono lieto di aver precorso il concetto di alcuni colleghi che, per loro iniziativa, hanno sostenuto la stessa tesi.

È certo, e fu già notato qui, che la condizione degli impiegati d'ordine, provenienti dai sottufficiali, ha mutato completamente di carattere, di natura e di aspetto dopo la legge del 1904. Prima di questa legge essi formavano una categoria a parte con carattere di transizione e di attesa d'impiego, ed allora si comprende come potessero contentarsi di stipendi minimi perchè da un momento all'altro poteva essere aperta loro la via di un collocamento definitivo avendo dinanzi un miraggio abbastanza buono, trattandosi di raggiungere uno stipendio di lire 4,000.

Questo però non potè più considerarsi uno stato per loro attendibile dopo che la carriera divenne un *quid unum*, una specie di fine a se stessa, ed allora essi chiesero di essere portati al massimo di almeno 3.000 lire che, nella vita ordinaria, sembra quello che i francesi chiamano *la materielle* cioè l'indispensabile alla vita quotidiana.

Avrei volentieri pregato l'onorevole ministro di consentire a questo, ma l'onorevole ministro mi disse che ciò non si poteva fare. Ma in me permane sempre la convinzione che un vero torto si è fatto alla maggioranza di questi impiegati, dappoichè con la legge del 1904 si sono immessi anche i capi operai di artiglieria e genio ed ora si propone anche con un altro emendamento, nel quale il ministro consente ed io certamente non dissento, di aumentare questa categoria di altri sette od otto, che sarebbero stati ingiustamente dimenticati. Non mi oppongo perchè sarebbe inumano, e perchè osservo che, se ingiustizia ci fu nell'ammettere 325, questa ingiustizia sarebbe di poco aumentata anche coll'ammissione di questi pochi altri di cui ho parlato.

Fu osservato, e debbo dirlo per debito di lealtà, che ormai questo è uno stato di fatto che dobbiamo tollerare e quasi sancire. Ma è uno stato di fatto, o signori, che dipende dall'opera dell'Amministrazione del Ministero della guerra, e perciò non imputabile a coloro che ne sono vittima. D'altra parte si dice: potevano reclamare e lamentarsi prima. Ora, noi che rimproveriamo sempre ai funzionari dello Stato di lagnarsi, ed abbiamo ragione perchè sempre la disciplina e l'ordine devono regnare sovrani, e non sono le agitazioni che devono fare ottenere i miglioramenti, non dobbiamo poi alla nostra volta imputare a chi non si è lagnato la causa dei danni che ha potuto ricevere.

Un'altra obiezione si è fatta in ordine sempre alla inesorabile questione del bilancio ed era che questo intercalamento potesse dar luogo a qualche danno nel bilancio.

Ma poichè qui non si tratterebbe dell'introduzione di maggior numero di individui, ma soltanto di dare ad ognuno l'anzianità che gli compete, così non ne viene alcun danno, neppure minimo, all'erario pubblico e mi pare che questa preghiera, che mi sembra equa, giusta ed onesta, l'onorevole ministro potrebbe accettare.

Vengo senz'altro agli emendamenti già svolti dagli onorevoli miei colleghi nella discussione generale.

Anche qui devo dividere questi emendamenti nelle due solite categorie, quelli che peserebbero e quelli che non peserebbero sul bilancio.

In quanto all'emendamento all'articolo 1° dell'onorevole Giulio Alessio, osservo che la trasposizione o diversità di numero nelle diverse categorie apporterebbe un onere di circa 78 mila lire.

Credo quindi che l'onorevole ministro non lo accetterà e, per conto della Giunta del bilancio, devo dire che una cosa che pesa sulla pubblica finanza non si può, nè si deve accettare.

Del resto osservo a tutti coloro che hanno presentato gli emendamenti che questo disegno di legge non è definitivo, nè è tale, credo, neanche nella mente dell'onorevole ministro.

È un primo passo verso un miglioramento che tutti speriamo che possa essere crescente, a seconda che lo permetteranno le risorse finanziarie del paese.

E vengo al secondo emendamento, quello proposto dagli onorevoli Casalini, Canepa e da altri onorevoli colleghi.

Noi pure ci preoccupammo della questione e rivolgemmo gli opportuni quesiti all'onorevole ministro, ma anche qui le lamentate condizioni del bilancio indussero il ministro a negare l'accoglimento di questa nostra proposta.

E vengo all'altro emendamento, all'articolo 2 proposto dall'onorevole Giulio Alessio. Anche questo porta una maggiore spesa, se non vado errato, di 22 o 23 mila lire ed anche questa maggiore spesa non è consentita dal ministro e non può certo esserlo dalla Giunta del bilancio.

Relativamente all'altro emendamento degli onorevoli Casalini, Canepa ed altri al secondo articolo, devo ripetere, come ho già detto, che sarei stato propenso anch'io, ma comprenderanno gli onorevoli proponenti che, se fosse stato possibile portare questa categoria a 3,000 lire, *a fortiori* avremmo dovuto considerare le altre, perchè (e in ciò credo consentirà anche l'onorevole ministro) se differenza vi dovrebbe essere, dovrebbe essere a favore di quelli che hanno qualche merito maggiore o per esami subiti o per prove e per studi compiuti.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Casalini ed altri per far decorrere anche il secondo aumento di stipendio, dal 1° gennaio 1910 anzichè dal 1° luglio 1911, anche qui la differenza è molto sensibile, ai conti

che mi sono stati fatti, ed anche a questa domanda bisogna quindi dare risposta negativa.

Quanto all'emendamento relativo all'anzianità, ho esposto chiaramente, semplicemente e realmente le cose come furono. Mi sono trovato in minoranza nella Giunta generale del bilancio ed ho dovuto anzi fare sacrificio (sacrificio nell'espone nella relazione) di queste idee, perchè avrei trovate in queste un impedimento.

Ora l'essenziale è che si vada avanti e che questa legge abbia la sanzione dei due rami del Parlamento, perchè tutti sanno quale sia stata l'odissea dolorosa di questi tanto sognati provvedimenti, desiderati anche da parte dei ministri, i quali, a volta a volta, presentarono e abbozzarono disegni di legge che poi o naufragarono o, per le vicende parlamentari, non poterono toccare il porto: e noi sappiamo che anche la Commissione d'inchiesta si manifestò in questo senso.

E quindi noi vogliamo che venga un bel momento in cui si dia pace o almeno si dia motivo a tranquillità a tanti degni funzionari, i quali, come ho detto nella mia relazione, come premio di servizi gloriosi prestati sotto le bandiere della patria non chiedono che il diritto al lavoro, e questo lavoro vogliono remunerato in modo dignitoso ed in modo che chi ad una certa età è nella maggior parte dei casi carico di famiglia e deve sopportare nelle città il rincaro continuo della vita, possa almeno avere questi aumenti, che, se non sono così grandi quali noi stessi nel nostro cuore augureremmo, rappresentano però quel tanto almeno che, coi mezzi di cui in questo momento dispone, il ministro poteva assegnare a loro vantaggio.

Spero perciò che gli onorevoli colleghi, che hanno proposto emendamenti, vorranno acquetarsi a queste nostre considerazioni e che coloro stessi i quali sono oggetto di questa legge e che si vedono circondati dalla nostra simpatia e dal nostro interesse, vorranno pazientare e prendere atto della buona volontà del Governo, del Parlamento, della Giunta generale del bilancio, la quale è andata fino agli ultimi limiti che ad essa erano consentiti dallo stato della finanza.

E noi speriamo di salutare con doppia gioia il giorno più fortunato in cui le condizioni del paese siano tali da rendere le condizioni private di questi ufficiali più floride e più adeguate ai servizi che essi hanno prestato e continuano a prestare. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Dopo le esaurienti dilucidazioni date dall'onorevole relatore intorno al disegno di legge in discussione io non dovrei aggiungere alcuna parola, se non tenessi a rispondere direttamente agli onorevoli deputati che hanno parlato in questa discussione ed anche all'amico Borsarelli per le parole benevole che egli ha avuto per questo disegno di legge ed anche per quelle meno benevole, che mi riservo di confutare.

BORSARELLI, relatore. Non erano per lei.

SPINGARDI, ministro della guerra. Come ha ben detto l'onorevole Di Stefano, il presente disegno di legge scioglie una promessa da tempo fatta dal mio predecessore onorevole senatore Casana e che io ho raccolto appena assunto a questo ufficio.

Esigenze finanziarie soprattutto, ma anche vicende parlamentari hanno impedito che questo disegno di legge venisse prima d'ora alla vostra discussione. Ma oggi la soluzione di questa questione si è imposta poichè si tratta di sovvenire una classe modesta, ma molto benemerita di funzionari, i quali, come ha detto l'onorevole Casalini, entrano nell'amministrazione dello Stato dopo avere speso già dodici anni in servizio della patria, alla quale hanno dedicato tutte le loro maggiori energie. Sono funzionari dello Stato modestissimi, ma ottimi e per di più la maggior parte carichi di famiglia, i quali sono stati finora assai male trattati inquantochè gli assegni conferiti specialmente all'ultima classe erano assolutamente insufficienti ai bisogni quotidiani.

Io ho cercato di avviare tale questione alla migliore soluzione possibile e spero di esservi riuscito appunto in quanto solamente mi era possibile.

Poichè in questa ricerca affannosa del meglio, che caratterizza la vita sociale contemporanea, tutto il personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra, a cominciare dai più modesti operai degli stabilimenti di artiglieria per venire su su fino ai funzionari della giustizia militare, reclamano miglioramenti che hanno la loro giustificazione nei mutati e cresciuti bisogni della vita moderna.

Disgraziatamente le esigenze del bilancio si impongono e si parano dinanzi come colonne d'Ercole, oltre le quali non è possibile andare. Debbo anzi una viva parola di ringraziamento al mio collega del tesoro

che mi ha permesso di giungere fin dove sono giunto.

La Camera non ignora che, in un precedente disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare fin dallo scorso dicembre, tanto ero convinto della necessità di sovvenire questo personale, che mi ero accacciato a trovare una giustificazione, per far gravare la spesa occorrente sulla parte straordinaria del bilancio della guerra nella considerazione che una parte appunto di questi funzionari presta l'opera sua per la difesa del paese.

Era una ragione che poteva valere solo fino ad un certo punto, lo confesso sinceramente, ma in mancanza di altri mezzi si poteva e si doveva anche ricorrere a questo espediente, pur di trovare una soluzione ad una questione urgente che si imponeva.

Fortunatamente il mio collega del tesoro ha trovato il modo di consentirmi un aumento nel bilancio ordinario, ed allora ho potuto, con una serie di emendamenti, integrare questo disegno di legge, migliorandolo anche in confronto del precedente. Poichè non è da nascondere che questo disegno di legge importerà all'erario, fra questo scorcio di esercizio e l'esercizio futuro, un aggravio di non meno di un milione circa.

Il concetto informatore di questo disegno di legge, almeno per quanto si riferisce agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, è questo: diminuire, per quanto sia possibile, gli organici, per volgere le economie conseguenti al miglioramento dei funzionari che rimangono. Onde questo disegno di legge, come ha già detto l'onorevole Giulio Alessio, ha carattere assolutamente transitorio. Oggi graverà l'erario per circa un milione, come ho detto; successivamente, questo aggravio andrà man mano diminuendo, fino a ridursi a zero, quando la divisata eliminazione del personale sarà divenuta un fatto compiuto.

Ma un'altra circostanza tende a dare a questo disegno di legge il carattere di provvisorietà e cioè che, con l'istituzione dei sottufficiali in servizio sedentario (legge 14 luglio 1907), questi sottufficiali sono destinati a sostituire interamente gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti; talechè, in un avvenire più o meno prossimo, tutta questa categoria di funzionari dovrà assolutamente scomparire.

L'onorevole relatore ha già fatto circa gli emendamenti proposti dagli onorevoli Casalini, Giulio Alessio e Di Stefano partecolareggiate ed esaurienti osservazioni.

Per tutto ciò che riguarda gli emendamenti che hanno portata finanziaria, non ho veramente modo di accettarli; e prego gli onorevoli proponenti di non volervi insistere, accontentandosi della dichiarazione che ripeterò, con l'onorevole Borsarelli, che questo è come un primo passo verso la soluzione definitiva della questione. Se le condizioni del bilancio ce lo permetteranno, in tempo non lontano, ci torneremo sopra; ma intanto accontentiamoci di questo vantaggio che è già notevole: poichè su questa questione del miglioramento di stipendio degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, il Ministero ha già portato più volte la sua benevola attenzione.

Già, nel 1904, e poi successivamente, nel 1907, ed ora con questo disegno di legge furono apportati aumenti di stipendio prima, non molto sensibili; ma oggi sensibilissimi. Gli stipendi massimi di questi impiegati sono saliti da 1,400 lire a 2,700; quindi si tratta di lire 1,300 d'aumento nel breve giro di pochi anni soltanto. Quindi pregherei proprio istantemente i proponenti di non insistere nei loro emendamenti.

Un'altra proposta, che ha tutta la parvenza di giustizia e d'equità, è stata fatta dall'onorevole Casalini. Essa si riferisce alla seguente questione. Per effetto dell'articolo terzo della legge del 2 giugno 1904 furono nominati all'impiego di ufficiali d'ordine di ultima classe i lavoranti addetti agli stabilimenti militari, in qualità d'operai bensì, ma esercitanti vere e proprie funzioni di scritturali.

Essi erano in tutto 325, ma con l'andare del tempo questo numero si è man mano assottigliato; ed oggi è ridotto a 284. L'onorevole Casalini vorrebbe che in mezzo a questi fossero intercalati tutti coloro che vennero assunti posteriormente in impiego e che già avevano acquisito il diritto all'impiego stesso per aver raggiunto i 12 anni di servizio.

Ripeto, la questione si presenta con un carattere evidente di equità e di giustizia, ma prego l'onorevole Casalini di voler considerare la portata di questo provvedimento. E, anzitutto, noto che, quando questi operai furono nominati ufficiali d'ordine, non recarono alcun danno ai sottufficiali in attesa d'impiego, inquantochè non portarono via loro alcun posto. Nessun sottufficiale ebbe ritardato il conseguimento dell'impiego stesso, perchè l'organico degli ufficiali d'ordine venne aumentato, contemporaneamente alla nomina degli operai, di un cor-

rispondente numero di posti e cioè precisamente di 325 posti.

Anzi, devo dire di più; tale aumento arrecò in seguito un notevole vantaggio ai sottufficiali, poichè tutti i posti che gli ufficiali d'ordine provenienti dai lavoranti scritturali lasciavano disponibili venivano occupati appunto dai sottufficiali, i quali conseguirono, per tal fatto, un acceleramento nella loro carriera.

Ma v'è ancora un'altra considerazione da fare.

A questi ufficiali d'ordine provenienti dai lavoranti venne precluso, per tassativa disposizione di legge, il passaggio nelle altre amministrazioni dello Stato e quindi essi, a differenza di quelli provenienti dai sottufficiali, dovranno rimanere e percorrere tutta la loro carriera sempre e soltanto nel ruolo degli ufficiali d'ordine nel quale furono transitati.

Per tal modo, una gran parte di quei sottufficiali ai quali si riferisce l'emendamento dell'onorevole Casalini, assunti in servizio dopo i 325 ex-lavoranti, è già passata nell'amministrazione centrale dello Stato, lasciando dietro di sé i provenienti dai lavoranti i quali, ripeto, rimarranno sempre ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Ma un'ultima considerazione, onorevole Casalini, ed è una considerazione che ha carattere di altrettanta equità quanto la sua.

Pensi: sono ora 284 questi poveri ex-lavoranti; se dovessero essere posposti o subire l'intercalamento di 1800 o 2000 sottufficiali, che quando essi furono assunti in servizio come ufficiali d'ordine avevano già acquisito il diritto all'impiego, vedrebbero interamente distrutto il loro avvenire. In altri termini, sarebbe un vantaggio piccolo attribuito ad un numero grande di funzionari ed un danno enorme infitto ad un'altra piccola categoria di impiegati.

Non per deplorabile ostinazione, dunque, ma per ragioni di equità e di giustizia, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Casalini, e devo perciò pregarlo vivamente di volerlo ritirare.

Infine l'onorevole relatore ha accennato ad alcuni operai scritturali, che non furono nominati ufficiali d'ordine insieme coi 325 dei quali ho testè discusso per una vera e propria dimenticanza allorchè fu approvata la legge del 1904. Non furono allora compresi gli operai scritturali della farmacia centrale e dell'istituto geografico militare. Ora si tratta di riparare a tale omissione

della legge di allora, e di nominare ad impiego quegli operai, ben inteso, a mano a mano che si facciano vacanti i posti, senza alterare minimamente l'organico. Ad ogni modo il numero di questi operai è soltanto di sette addetti all'istituto geografico ed alla farmacia centrale militare.

Ciò premesso, per le stesse considerazioni con le quali il relatore ha chiuso il suo discorso, prego la Camera di voler dare il proprio voto a questa legge, la quale risponde ad una necessità vera ed urgente e che avrà la gratitudine unanime della categoria dei funzionari, a cui si riferisce. *(Bene! Bravo!)*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora procederemo all'esame degli articoli del testo concordato:

Art. 1.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, che saranno d'ora in poi denominati: « Applicati delle amministrazioni militari dipendenti » sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

di 1ª classe a	L. 2,700	N. 377
di 2ª id. a	» 2,400	» 377
di 3ª id. a	» 2,100	» 377
di 4ª id. a	» 1,800	» 753
di 5ª id. a	» 1,500	» 377

Totale . . . N. 2261

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

L'onorevole Giulio Alessio ha presentato all'articolo 1º un emendamento, il quale è così concepito:

Alla graduazione proposta sostituire:

2,700	N. 452
2,400	» 452
2,100	» 452
1,800	» 452
1,500	» 453

Totale . . . N. 2,261

Poi c'è anche un emendamento dell'onorevole Casalini e di altri deputati.

Vorrei però una spiegazione dal relatore, per regolarli nell'ordine della votazione: io ho calcolato che l'emendamento Alessio importerebbe una maggiore spesa di 118,900 lire in confronto della proposta ministeriale;

non conosco invece quale maggiore spesa richiederebbe l'emendamento Casalini. Potrebbe dirmelo, onorevole relatore?

BORSARELLI, *relatore*. Nemmeno io ho fatto il calcolo esatto.

Del resto debbo dichiarare che sono dolentissimo, ma a nome della Giunta generale del bilancio non posso accettare nessuno dei due emendamenti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Baldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BALDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge per una tombola telegrafica a favore di alcuni ospedali, ricoveri di mendicizia e asili infantili della Romagna.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari.

PRESIDENTE. Tornando alla discussione del disegno di legge prego l'onorevole Giulio Alessio di dichiarare se mantenga il suo emendamento.

ALESSIO GIULIO. Speravo che il ministro potesse accettare un ordine del giorno che in qualche modo confermasse le sue dichiarazioni, ma non avendo egli creduto di accettarlo sono spiacevole di dover insistere nel mio emendamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io ho dichiarato all'onorevole Alessio, e ripeto la mia dichiarazione, che questa era una soluzione che oggi assolutamente si imponeva, e che mi pareva (ed ho citato delle cifre) che rispondesse abbastanza bene ad ogni esigenza.

La forma solenne di un ordine del giorno che impegnasse il Governo non la troverei opportuna, perchè noi non faremmo che

mantener viva l'agitazione promossa da questa classe di funzionari in attesa sempre di questo meglio di là da venire. Ed è per questo che io la prego di non voler insistere, onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Alessio, ha sentito che l'onorevole ministro della guerra la prega di non insistere nel suo emendamento?

ALESSIO GIULIO. Non posso che insistere.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'emendamento dell'onorevole Giulio Alessio, del quale ho dato lettura e che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Vi è poi il seguente emendamento presentato dall'onorevole Casalini insi me con gli onorevoli Canepa, Bentini, Faustini, Buonanno, Bonopera, Caetani, Molina, Centurione, Abbiate, Patrizii, Di Marzo, Rampoldi, Agnini, Raineri e Pescetti.

Ne do lettura:

Nel capoverso sostituire:

1ª classe a L. 3,000	N.	100
2ª » » 2,700	»	377
3ª » » 2,400	»	377
4ª » » 2,100	»	377
5ª » » 1,800	»	653
6ª » » 1,500	»	377
Totale . . .			N. 2261

Onorevole Casalini, mantiene questo emendamento?

CASALINI. Lo mantengo per le ragioni poco fa esposte dall'onorevole Giulio Alessio.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Casalini e di altri deputati che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari:			
di 1ª classe a	L.	2,700 N. 78
di 2ª id. a	»	2,400 » 78
di 3ª id. a	»	2,100 » 78
di 4ª id. a	»	1,800 » 155
di 5ª id. a	»	1,500 » 78
Totale . . .			N. 467

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Anche a questo articolo sono proposti due emendamenti che sono i seguenti:

Sostituire:

2,700	N.	92
2,400	»	92
2,100	»	92
1,800	»	92
1,500	»	99

Totale . . . N. 467

Giulio Alessio.

Sostituire alla tabella inserita, questa:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari:			
di 1ª classe a	L.	3,000 N. 30
di 2ª id. a	»	2,700 » 78
di 3ª id. a	»	2,400 » 78
di 4ª id. a	»	2,100 » 78
di 5ª id. a	»	1,800 » 125
d. 6ª id. a	»	1,500 » 78
Totale . . .			N. 467

Giulio Casalini, Canepa, Bentini, Faustini, Buonanno, Bonopera, Caetani, Molina, Centurione, Abbiate, Patrizi, Rampoldi, Di Marzo, Agnini, Raineri e Pescetti.

BORSARELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI, relatore. Per le stesse ragioni già svolte nel mio discorso, e ripetute testè per gli emendamenti che riflettevano l'articolo 1°, debbo dichiarare, a nome della Giunta generale del bilancio, di non poter consentire all'approvazione dei due emendamenti che riflettono l'articolo 2°.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessio non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

E l'onorevole Casalini insiste nel suo?

CASALINI. In seguito alla votazione testè avvenuta, da cui risulta che, per le ragioni esposte dall'onorevole relatore e confermate dall'onorevole ministro della guerra, non è possibile ottenere miglioramenti di indole economica, rinunzio al mio emendamento all'articolo 2°, così pure rinunzio all'emendamento proposto all'articolo 4°, che riguarda ancora un aumento nelle dotazioni del bilancio.

Però dichiaro che non posso rinunciare all'emendamento proposto all'articolo 5° perchè in questo campo ci troviamo di

fronte ad una questione di pura ed assoluta giustizia.

Anche l'onorevole ministro ha dichiarato che ci troviamo in presenza ad un problema di equità, e soltanto ha fatto a me ed ai miei amici l'invocazione di non insistere per una ragione di umanità, per non recare cioè un danno ad una classe di individui che dalla legge passata è stata favorita.

Ma per parte mia debbo osservare all'onorevole ministro che noi ci troviamo nella dolorosa condizione di avere da una parte molti individui che reclamano un trattamento di giustizia e di umanità e dall'altra un numero ristretto di individui che reclamano lo stesso trattamento anch'essi.

Ora, per quanto possa essere doloroso scegliere tra gli uni e gli altri, dobbiamo propendere per coloro che sono più numerosi e ai quali la legge precedente aveva dato una garanzia assoluta.

Per queste ragioni non posso accogliere l'invito dell'onorevole ministro per la rinuncia al mio emendamento all'articolo 5°.

PRESIDENTE. Dunque sono stati ritirati gli emendamenti all'articolo 2; e non essendovi oratori iscritti, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il numero e la ripartizione in classi degli assistenti pel genio militare sono stabiliti come appresso:

Assistenti del genio militare:

di 1ª classe a	L. 3,000	N. 65
di 2ª id.	» 2,700	» 60
di 3ª id.	» 2,200	» 40
di 4ª id.	» 1,800	» 25
di 5ª id.	» 1,500	» 20

Totale N. 210

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1910.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della legge stessa e da successive promozioni fino al 1° luglio 1911, che superino in complesso le lire trecento, saranno corrisposti sino a lire trecento dal 1° gennaio 1910 o dalla data delle promozioni successive, e per il rimanente dal 1° luglio 1911.

L'onorevole Giulio Casalini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1910.

« Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della legge stessa e da successive promozioni fino al 1° gennaio 1911, che superino in complesso le lire 300, saranno corrisposti sino a lire trecento dal 1° gennaio 1910 o dalla data delle promozioni successive, e per il rimanente dal 1° gennaio 1911.

« Giulio Casalini, Canepa, Ben-
tini, Faustini, Buonanno, Bo-
nopera, Caetani, Molina, Cen-
turione, Abbiate, Patrizii, Di
Marzo, Rampoldi, Agnini, Rai-
neri e Pescetti ».

L'onorevole Casalini ha però dichiarato di non insistervi.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Fintantochè il numero dei posti di applicati delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sia ridotto a quello indicato nel terzo comma del presente articolo, ai sottufficiali in servizio sedentario, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 483, sarà devoluta la metà dei posti che si faranno vacanti nei ruoli di tali personali. L'altra metà sarà temporaneamente riservata ai sottufficiali che non optarono per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e che hanno diritto a conseguire l'impiego civile in conformità dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328.

Qualora per mancanza di sottufficiali aspiranti al servizio sedentario non si potessero ricoprire i posti che fossero o si facessero vacanti nei ruoli anzidetti, i posti stessi potranno essere conferiti in più ai sottufficiali di cui al comma precedente.

Collocati in impiego tutti i sottufficiali che vi hanno diritto, la metà dei posti che diverranno vacanti saranno eliminati, sino a ridurre il numero dei posti di applicati delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini, compresi quelli occupati da sottufficiali in servizio sedentario, rispettivamente a 1600 ed a 350.

I posti da assegnarsi ai sottufficiali in servizio sedentario e quelli da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

A quest'articolo vi è la seguente aggiunta pure dell'onorevole Giulio Casalini, che egli ha dichiarato di mantenere:

« Gli ufficiali di ordine delle Amministrazioni dipendenti che provengono dai lavoranti scritturali di artiglieria e genio, nominati per effetto dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1904, dopo tutti quelli provenienti dai sottufficiali, esistenti a quella data e la cui anzianità di servizio e graduatoria venne stabilita con un successivo decreto in data 1° agosto 1904, saranno invece intercalati tra i provenienti dai sottufficiali di nomina posteriore, in ragione della rispettiva anzianità di servizio prestato.

« Giulio Casalini, Canepa, Bentini, Faustini, Buonanno, Bonopera, Caetani, Molina, Centurione, Abbiati, Patrizii, Di Marzo, Rampoldi, Agnini, Raineri e Pescetti ».

Il Governo ha già dichiarato che non accetta questa aggiunta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

BORSARELLI, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'aggiunta dell'onorevole Casalini, non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

PESCETTI. La controprova!

PRESIDENTE. La dovevano chiedere a tempo. Onorevole Pescetti, ella lo sa meglio di me. Ad ogni modo, si farà la controprova. Mettono in dubbio anche la lealtà dei segretari!

Voci. No, no!

PESCETTI. No, onorevole Presidente, non è per questo; ma perchè vi potrebbero essere degli astenuti.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla controprova.

(*Si procede alla controprova*).

Conti lei, onorevole Pescetti! (*Vivissima ilarità*).

(*La proposta Casalini non è approvata*).

Art. 6.

Sono abrogate per gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e

per gli assistenti del Genio militare le disposizioni concernenti la concessione degli aumenti sessennali di stipendio contenute nelle leggi 2 giugno 1904, n. 216; 14 luglio 1907, nn. 479 e 484, e 2 luglio 1908, n. 383.

È pure abrogata, per gli assistenti del genio, la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 479, e concernente gli assistenti in eccedenza al ruolo organico.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 350,820 per l'esercizio 1909-10 e di lire 570,850 per l'esercizio 1910-11 da inserirsi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi suddetti.

La ripartizione delle dette somme fra i vari capitoli sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Adesso viene l'articolo 8 aggiuntivo dell'onorevole Giulio Casalini, del quale do lettura:

« I sottufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, avranno già compiuto il prescritto esperimento di mesi tre per la nomina di applicati nelle Amministrazioni dipendenti, saranno nominati tali in soprannumero all'ultima classe e prenderanno posto nell'organico, man mano si faranno posti vacanti.

« Giulio Casalini, Canepa, Bentini, Faustini, Buonanno, Bonopera, Caetani, Molina, Centurione, Abbiati, Patrizi, Di Marzo, Rampoldi, Agnini, Raineri e Pescetti ».

Onorevole Casalini, lo mantiene?

CASALINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra lo accetta?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BORSARELLI, *relatore*. Anche la Commissione dichiara di non accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Casalini, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Si può passare ora alla discussione dell'altro disegno di legge...

BORSARELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, ho qui un articolo aggiuntivo da proporre, e che trasmetto alla Presidenza. Esso è anche accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Lo mandi al banco della Presidenza!

Dichiaro però chiaramente che d'ora in poi, io non riceverò più articoli aggiuntivi, se presentati così improvvisamente!

L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore e accettato dal Governo è il seguente:

« E data facoltà di nominare con decreto reale, applicati delle amministrazioni militari dipendenti dell'ultima classe, dopo tutti quelli esistenti alla data della nomina, con le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 della legge 2 giugno 1904, n. 217, quegli operai della farmacia centrale e dell'istituto geografico militare, i quali alla pubblicazione di questa legge ne avevano già i requisiti ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito quest'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Debbo avvertire gli onorevoli colleghi che, essendo stata distribuita la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con l'economia nazionale », sono aperte fin d'ora le iscrizioni.

Discussione del disegno di legge « Autorizzazione di spesa sul capitolo 50 « Carabinieri reali - assegni fissi » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10 per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri reali ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa sul capitolo 30 « Carabinieri reali - assegni fissi » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri reali ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 316 è 316-bis-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Montù. Ne ha facoltà.

MONTÙ. Onorevoli colleghi! Dopo la interrogazione, da me svolta pochi giorni fa sull'argomento, non avrei francamente desiderato di tornarvi sopra, se un esatto e più profondo studio della questione fatto con l'annuario alla mano non avesse valso a farmi edotto delle ragioni per le quali il ministro insiste nel proporre l'aumento di soli 30 posti invece di 55 o 56 che occorrerebbero...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Sono quarantuno.

MONTÙ. Sì, ma con questa legge sono 30.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma il disegno di legge è stato già presentato.

MONTÙ. Io parlo di questo che discutiamo. Dicevo che occorrerebbero 55 o 56 posti per risolvere in modo definitivo e radicale la questione che — tengo a ripeterlo — non è soltanto di interesse dei singoli, ma del servizio generale e delicatissimo affidato all'arma benemerita. Voi, onorevoli colleghi, lo sapete certo, ma io credo di dover modestamente ricordare che per speciali disposizioni l'anzianità dei tenenti dei carabinieri comincia dal giorno in cui essi sono trasferiti nell'arma, qualunque possa essere quella precedente nell'arma da cui provengono. Ne viene di conseguenza che vi sono tenenti che, pur avendo raggiunto e superato i 15 anni di spalline, hanno avanti a loro nel ruolo dell'arma colleghi che tale limite non hanno ancora raggiunto.

Se tale fenomeno non esistesse, ho fondate ragioni per ritenere che l'onorevole ministro — che ottimo comandante dell'arma in passato, meglio di ogni altro ne conosce i bisogni ed i giusti desideri — avrebbe senz'altro proposto aumenti tali da poter comprendere nella promozione tutti coloro che i 15 anni di spalline hanno raggiunto.

Ora che cosa si oppone a far questo? Che, aumentando l'organico sino ai 55 posti, sarebbero compresi nella promozione tenenti che non hanno compiuto i famosi quindici anni.

Ella sa, onorevole ministro, che questi beneficiati non sarebbero più di cinque o sei! Ed io mi permetto di chiederle: ma le par giusto che per non beneficiare di qualche mese di promozione cinque o sei ottimi uf-

ficiali si debbano escludere dal beneficio della legge una diecina di altri ufficiali, i quali si trovano proprio in quelle condizioni che vi hanno indotto a presentare prima la legge del 18 e poi quella del 30 che, fra poco, diventerà nel fatto quella del 41, per legge di bilancio, così come ne dice affidamento l'onorevole sottosegretario di Stato?

Se il ministro della guerra fosse Luigi Luzzatti, che con tanta larghezza permise nei giorni scorsi a tutte le nostre anime forestali il rimaneggiamento della legge da lui presentata, io mi sarei permesso di presentare a lei un emendamento per aumentare il numero da 30 a 55 o 56; ma poiché il ministro della guerra non cederebbe tanto facilmente alle anime gendarmi, così, atteso che per l'arma, benemerita con apposito decreto dell'agosto 1908 è data facoltà al ministro di variare con semplici leggi di bilancio il numero degli ufficiali (eccettuati i colonnelli e tenenti colonnelli), io vi chiedo formale promessa che in tale sede di bilancio, anziché 11, proponiate alla Camera l'aumento di 25 o 26 posti di capitano.

Io sono convinto, tornando all'obiezione sostanziale che può fare il ministro, che se anche cinque o sei tenenti dei carabinieri otterranno un beneficio in confronto dei loro compagni di corso dell'arma di provenienza, questi ultimi non avranno nulla da eccepire, giacché, onorevoli colleghi, gli ufficiali dell'esercito italiano non possono, non vogliono e non debbono essere considerati alla stregua di tutte le altre categorie di funzionari dello Stato: il loro cameratismo e la conoscenza che tutti hanno delle specialità e difficoltà di servizio a ciascuno di essi affidato e particolarmente di quelle peculiari e delicatissime degli ufficiali dei carabinieri, non potranno che far plaudire ad un provvedimento che, come questo, non danneggia nessuno e dà modo di sistemare la posizione di altri che senza di ciò ne sarebbero danneggiati.

Onorevole ministro! Voi, comandante dell'arma, avete fatto proposte ottime e concrete al ministro del tempo: se difficoltà di ordine finanziario vi impediscono oggi di attuare il vostro progetto di allora, ricordate che l'arma, orgogliosa d'avervi avuto a suo comandante, non dimentica il miraggio delle vostre sagge riforme, che trovano tanto più valore dal fatto che voi passaste nell'arma quando già avavate trascorso tutta la vostra brillante carriera fuori di essa.

Voi, come ministro della guerra, non potete dimenticare quello che è il patrimonio morale più geloso dell'arma, idealizzato dalla fulgida tradizione delle guerre per l'indipendenza; i carabinieri sentono di essere e vogliono essere sopra tutto soldati, viva parte dell'esercito e non espressione di polizia; essi sono ancora e pur sempre i valorosi lucernati di Pastrengo! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti.

BERTI. Sono favorevolissimo a questo disegno di legge, ed è evidente che così debba essere, tenuto conto delle finalità che il progetto stesso si propone di raggiungere, e che sono nettamente determinate nella relazione dell'onorevole collega Battaglieri, di equiparare cioè i tenenti dell'arma dei carabinieri, i quali non possono fruire della legge così detta dei 15 anni di spalline, ai loro colleghi delle altre armi dell'esercito, e di armonizzare l'organico in modo che essa possa corrispondere alle maggiori esigenze che nei tempi presenti all'arma si impongono. Queste finalità evidentemente sono lodevoli e giuste ed io non posso che dare il mio plauso a questo progetto di legge, come gli darò il mio voto. Avrei però voluto chiedere dalla cortesia dell'onorevole ministro qualche notizia e qualche chiarimento, ed aggiungere una raccomandazione. Ad esporre codesti chiarimenti in parte, anzi totalmente, ha provveduto l'egregio collega Montù che ha parlato prima di me, quando ha rilevato che alcuni tenenti dell'arma dei carabinieri non potranno beneficiare di questo disegno di legge. Esso evidentemente non sarà però l'ultima parola, ma, in ogni modo, sarebbe a sapersi dal ministro della guerra se per allargare l'organico, rendere più mobile, agevolare la carriera così dei tenenti come di altri ufficiali dell'arma dei carabinieri, non pensi di riprendere a suo tempo quel progetto, per cui vi furono promesse, di uno sdoppiamento di alcune legioni e della destinazione di un comandante di divisione in quelle nove provincie che ne sono presentemente prive.

E vengo alla raccomandazione.

Forse essa è superflua e l'onorevole ministro me la perdonerà in quanto non conosco quali tenenze saranno elevate a comandi di compagnia, non posso conoscere se il mio desiderio possa trovare soddisfazione appunto in quella tabella che dovrà essere compilata per stabilire le tenenze da elevarsi a comando di compagnia. Io raccomanderò che si tenesse conto partico-

larmente di quelle tenenze che hanno la loro sede in capoluoghi di circondario, che, per le loro particolari condizioni, sono a minor contatto, subiscono meno l'influenza del comando di compagnia e del comando di divisione e di legione.

Faccio un raffronto. Vi sono tenenze che hanno sede in città, prossime a comandi di legione o di divisione e sono collegate con queste città con comodi e rapidi mezzi di comunicazione.

Vi sono invece altre tenenze anche in capoluogo di circondario in condizioni affatto diverse, perchè la viabilità e i disagioli mezzi di comunicazione rendono più difficile il loro contatto coll'autorità superiore.

PRESIDENTE. Potrebbe aspettare una altra occasione l'onorevole Berti per fare questa raccomandazione; essa non entra affatto in questo disegno di legge!

BERTI. A me sembra che quanto dico entri proprio nel disegno di legge in discussione, col quale si stabilisce di elevare trenta tenenze a comando di compagnia senza che queste tenenze si conoscano e per le quali provvederà poi direttamente il ministro coadiuvato dal comando generale dell'arma.

Dicevo dunque e concludo che mi sembra che non per ragioni materiali, perchè credo che la trasformazione non apporterà verun aumento di forza, ma per considerazioni di valore morale si debbano preferibilmente elevare a comandi di compagnie quelle tenenze che per particolari condizioni sono in più difficile contatto coi comandi superiori di divisione o di legione.

Ivi la presenza di un ufficiale di grado superiore e perciò più esperto e autorevole non può non riuscire più efficace per la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.

Confido che l'onorevole ministro vorrà tenere conto di questa raccomandazione e con lui lo vorrà pure il comando generale dell'arma dei reali carabinieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, ministro della guerra. Non soltanto ragioni di avanzamento, di acceleramento di carriera e gli ufficiali inferiori dell'arma benemerita, ma anche, e direi essenzialmente, ragioni di ordinamento hanno suggerito la legge che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento.

In questi ultimi tempi infatti abbiamo sensibilmente modificato, aumentato l'organico dell'arma dei carabinieri reali, per met-

terlo meglio in relazione alle esigenze crescenti della vita moderna; ma di pari passo non si è aumentato il numero dei comandi di compagnie. Tale provvedimento ormai s'impondeva, ed il comando generale dell'arma, l'ufficio più competente in materia, aveva dapprima ritenuto che un aumento di diciotto comandi di compagnia fosse sufficiente a risolvere bene la questione dal punto di vista del servizio.

Un più maturo esame ed anche, diciamo pure, ragioni più specialmente, in questo secondo caso, di avanzamento di ufficiali dell'arma, hanno consigliato di portare l'aumento a trenta compagnie.

Questo aumento rappresenta però un massimo, oltre il quale non si potrebbe andare, senza rimpicciolire troppo l'estensione territoriale di ciascuna compagnia. Ecco perchè non si è giunti ad aumentare 55 o 56 capitani, come avrebbe voluto l'onorevole Montù.

Ma qui, più che questione di ordinamento, si è fatta questione di avanzamento. Ora è bensì vero che quando ebbi l'onore di presentare e fare approvare la legge così detta dei quindici anni, esclusi da questo vantaggio gli ufficiali dei carabinieri, ma li esclusi per una ragione evidente di ordinamento dell'arma. Questo ordinamento è tale che non avrebbe assolutamente potuto consentire una promozione automatica di tenenti, senza farci cadere nell'inconveniente di far loro continuare a comandare delle tenenze anche dopo promossi capitani, o nell'altro di subordinare il numero delle compagnie all'eventuale raggiungimento di quindici anni di spalline da parte di alcuni tenenti. Questa la ragione per la quale gli ufficiali dei carabinieri non poterono essere compresi nella legge dei quindici anni, come ebbi a dichiarare quando essa venne discussa.

Soggiunsi però allora che mi sarei interessato perchè gli ufficiali dei carabinieri avessero col tempo a conseguire altri vantaggi che io mi proponeva di ottenere col l'aumento organico dei comandi di compagnia e con alcune riforme che mi riservava di presentare al Parlamento.

Esigenze di ordine vario, che ora non è il caso di discutere, non hanno consentito ancora di presentare alla vostra approvazione tutti quei provvedimenti che aveva escogitato. In attesa che ciò divenga possibile ho creduto di dovervi sottoporre questo provvedimento suppletivo dell'aumento dei comandi di compagnia.

Sta di fatto che anche dopo questo aumento di capitani i tenenti dei carabinieri saranno arretrati nella promozione, relativamente ai tenenti delle armi combattenti.

Ma, onorevoli deputati, non è questo un fatto nuovo; esso si verifica, si può dire, da quando esiste l'arma dei carabinieri.

Mai, assolutamente mai, i tenenti dei carabinieri hanno potuto essere promossi con i tenenti di pari anzianità delle armi combattenti, perchè, come ha detto l'onorevole Montù, l'ufficiale che entra nell'arma dei carabinieri abbandona l'anzianità della sua arma per esser messo in coda al ruolo dei tenenti dell'arma dei carabinieri.

E questa anzianità varia sensibilmente perchè, alle volte, accade che un ufficiale chiegga di passare nei carabinieri immediatamente appena ottenuta la promozione, ma tanti altri aspettano tre, quattro o cinque anni.

Ve ne è uno, che è entrato nell'arma dopo sette anni di grado di tenente; è evidente che ne avrà ritardo nella carriera; ma questo egli sapeva perfettamente quando ha inoltrata anche così in ritardo la domanda di trasferimento.

Di questa anzianità precedente al trasferimento, così varia da individuo ad individuo è materialmente impossibile tener conto.

Del resto, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, io ho fatto fare una statistica che è molto più convincente delle parole. Nell'ultimo quinquennio i tenenti di fanteria ebbero le seguenti perdite all'atto del passaggio nell'arma di anzianità: nel 1904 due anni, nel 1905 tre anni, nel 1906 tre anni, nel 1907 quattro anni, nel 1908 tre anni, nel 1909 tre anni. Ne è venuta per conseguenza una perdita, non altrettanto elevata però, nel passaggio a capitano. Difatti noi troviamo che nel 1904 i tenenti dei carabinieri passarono capitani con una perdita di tre anni sui loro compagni dell'arma di fanteria: nel 1905 con una perdita di nove mesi, nel 1906 con una perdita di un anno, nel 1907 di un anno e quattro mesi, nel 1908 di un anno, nel 1909 di due anni e mezzo.

È però da aggiungere che, se questi ufficiali hanno una perdita relativa nel passaggio a capitano, hanno anche dei compensi. Non parlo della posizione sociale indipendente ambita dall'ufficiale dei carabinieri nè delle condizioni economiche incomparabilmente superiori, ma parlo ancora, sempre tenendomi nel campo dell'avanza-

mento, dei vantaggi di carriera che essi hanno in promozioni successive.

Prendendo in esame gli stessi anni dell'ultimo quinquennio, si trova che i capitani dei carabinieri nel passaggio a maggiore hanno guadagnato sui loro compagni di fanteria due anni e otto mesi nel 1904, due anni e cinque mesi nel 1905, un anno e sei mesi nel 1906, quattro anni e tre mesi (ed allora nessuno ha reclamato certamente!) nel 1907, tre anni e dieci mesi nel 1908, un anno e sette mesi nel 1909. (*Commenti*).

Come vedete adunque, nella sola promozione a maggiore essi hanno già compensato molto largamente la perdita di anzianità che hanno subita nel passaggio a capitano. E potrei continuare, dimostrando come i vantaggi di carriera abbiano avuto in passato anche nella promozione da maggiore a tenente colonnello.

Debbo però avvertire che in questo ultimo passaggio si è verificato negli ultimi anni un certo ritardo, dovuto in parte alle modificazioni apportate alle leggi sui limiti di età; per cui si è avuto per due anni un periodo di sosta nell'avanzamento dipendente dalle diminuite eliminazioni, ed in parte al fatto che allorquando, con la legge del 1906 furono modificati gli organici degli ufficiali superiori dei carabinieri, si aumentarono diciassette maggiori senza aumentare neppure un tenente colonnello. Donde una sproporzione enorme fra i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Ora a questa sproporzione io ho rimediato precisamente con gli emendamenti alla legge di ordinamento, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera la settimana scorsa. Con questi emendamenti ho aumentato di otto il numero dei tenenti colonnelli e di uno il numero dei colonnelli. Ed il vantaggio dei carabinieri nel passaggio ai gradi superiori diverrà sensibilmente maggiore nell'avvenire.

In conclusione, io sarò ben lieto se mi sarà possibile di migliorare ancora le condizioni di avanzamento dei tenenti dei carabinieri; ma in realtà, tutto considerato, le condizioni loro generali di carriera non sono affatto inferiori a quelle di tutte le armi combattenti.

Del resto non ho bisogno di dire all'onorevole Montù che, già comandante generale dei carabinieri, carica della quale altamente mi sono onorato, sebbene per troppo poco tempo abbia avuto la fortuna di tenerla, non potevo non portare a questa arma scelta, prima fra tutte le armi del

l'esercito, animata da alti sentimenti e ricca di ottime qualità militari, tutto il maggiore interessamento possibile. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È autorizzata sul capitolo 30 «Carabinieri reali - assegni fissi» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 la spesa di lire 25,000 (a calcolo) per l'aumento nell'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910, di trenta capitani contro diminuzione di altrettanti tenenti ».

Non essendovi osservazioni, questo disegno di legge, che è composto di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 341-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione dell'articolo unico:

Articolo unico.

Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina dichiarati dalle competenti Commissioni non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento *devono* essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o in riforma *nei casi e nei modi* previsti dalle vigenti leggi.

Pertanto le pensioni derivanti da tali provvedimenti e dai successivi passaggi di quegli ufficiali dall'una all'altra di dette posizioni non saranno imputate alla somma che, secondo l'articolo 173 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, viene attribuita ai Ministeri della

guerra e della marina per le pensioni d'autorità.

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la Caserma Vittorio Emanuele II in quella città.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 342-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città per il prezzo di lire duecentotrentacinquemila ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 24 agosto 1907.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione della relazione sulla proposta di legge per dichiarare monumento nazionale la casa ove morì Giuseppe Mazzini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sigghieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SIGGHIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge che dichiara monumento nazionale la casa ove, in Pisa, morì Giuseppe Mazzini.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita e iscritta nell'ordine del giorno di domani, giusta il deliberato della Camera.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'amministrazione del demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura:

Presenti e votanti	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	236
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10:

Presenti e votanti	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	229
Voti contrari	57

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abbruzzese — Agnesi — Agnini — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amato — Amici Giovanni — Ancona — Angiolini — Angiulli — Aprile — Arlotta — Arrivabene — Artom — Astengo — Aureli-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baldoni — Baldi — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Emilio — Bianchini — Bignami — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Brunelli — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Calisse — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Cardani — Carugati — Casalegno — Casalini Giulio — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Celli — Cermenati — Chiaradia — Chiesa Pietro — Chimienti — Chimirri — Ciccarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Conflenti — Congiu — Coris — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cotafavi — Credaro — Crespi Silvio — Cutruelli.

Da Como — D'Alì — Dal Verme — Daneo — Danieli — De Amicis — De Benedictis — De Bellis — De Cesare — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Luca — De Michele-Ferantelli — De Nava — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabla — D'Oria.

Ellero.

Fabri — Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiore — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Foscari — Francica-Nava — Frugoni — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galimberti — Gallo — Gaudenzi — Gazi — Giaccone — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giulietti — Graffagni — Graziadei — Greppi — Grippo — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Hierschel.

Incontri — Indri.

Lacava — Landucci — Leali — Lembo — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Maraini — Marangoni — Margaria — Marsaglia — Martini — Masi — Masoni — Materi — Maury — Mazza — Medici — Merlani — Mezzanotte — Miari — Mirabelli — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori.

Negrotto — Niccolini.

Orlando Salvatore — Ottavi.

Pagani-Cesa — Pais-Serra — Pala — Pansini — Papadopoli — Paratore — Pascualino-Vassallo — Pellerano — Perron — Pescetti — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzi Domenico — Prampolini.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rattone — Rava — Ravenna — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rocco — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rossi Luigi — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalori — Scellingo — Serristori — Sighieri

— Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi —
Sonnino — Soulier — Squitti — Suardi.
Taverna — Tedesco — Teodori — Teso
— Testasecca — Tinozzi — Toscanelli —
Tovini — Trapanese — Turati — Turbiglio
— Turco.
Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio —
Valli Eugenio — Venditti — Ventura —
Venzi — Viazzi — Visocchi.
Wollemborg.
Zaccagnino.

Sono in congedo :

Abignente.
Bianchi Vincenzo.
Camagna — Cameroni — Candiani — Can-
tarano — Cimati.
De Gennaro.
Gallina Giacinto — Giuliani — Grassi-
Voces.
Marazzi — Modestino.
Pavia — Pipitone.
Samoggia — Scalini — Scorcjarini-Cop-
pola.
Tanari.

Sono ammalati :

Aubry.
Curreno.
Gallini Carlo — Gattorno.
Marsengo-Bastia — Messedaglia.
Negri de Salvi.
Pastore.
Rizzone.
Scano.

Assenti per ufficio pubblico:

Meda.
Richard.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate dei colleghi di Lugo (proclamato Brunelli); di Noto (proclamato Modica) e di Albano (proclamato Borghese).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite, e le prime due poste in discussione nella seduta di mercoledì prossimo; la terza nella seduta di giovedì prossimo.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

CAMERINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se e quando, in applicazione della legge sullo stato giuridico degl'impiegati civili, intenda determinare le parificazioni dei gradi coi rispettivi stipendi degl'impiegati carcerari a quelli degl'impiegati di prefettura e delle altre amministrazioni provinciali, dipendenti dal Ministero dell'interno, per le quali sono richiesti identici titoli di studio e si devono superare esami, i cui programmi sono corrispondenti tra loro.

« De Tilla ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali ragioni abbiano indotto il prefetto di Venezia ad ordinare una inchiesta sul panificio comunale di San Donà di Piave.

« Moschini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle cause che hanno prodotto i recenti disastri verificatisi sulla linea Catanzaro-Sant'Eufemia e sui rimedi che intenda adottare a tutela della incolumità sistematicamente minacciata dei viaggiatori.

« Turco, Colosimo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, sulle insufficienze che vanno ogni giorno più aggravandosi dei locali per gli uffici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Piacenza.

« Raineri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se non creda necessario dare al console di Chambery istruzioni precise intorno ai certificati da rilasciare ai cittadini elettori che ritornano in patria per esercitare il loro diritto.

« Rondani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere: a) se l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato intenda di compiere i lavori necessari e promessi per l'ampliamento del locale viaggiatori nonchè la costruzione di un fabbricato per gli emigranti e le riforme e gli adattamenti indispensabili al servizio, nella stazione di Udine; b) se l'Amministrazione stessa intenda, rispetto al materiale ed agli orari e con l'istituzione di vetture dirette, provvedere convenientemente al servizio di trasporti da Udine a Milano ed a Roma e viceversa.

« Girardini ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se, dinanzi alla deficiente applicazione della legge per l'abolizione del lavoro notturno nella panificazione, non intenda dare sollecite, chiare e precise istruzioni ai funzionari cui spetta la vigilanza per l'applicazione della legge stessa.

« Cabrini, Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni che fanno ritardare l'inizio dei lavori d'ampliamento della stazione ferroviaria di Oneglia; e perchè nel piano regolatore non furono compresi il binario d'allacciamento al porto e l'arredamento delle banchine coi binari ed i necessari mezzi di sollevamento e di deposito da costruirsi a spese dello Stato.

« Agnesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla opportunità di introdurre sulle strade nazionali della provincia di Portomaurizio il sistema della cilindratura a vapore per rendere più facile il transito dei carri e l'esercizio degli automobili a servizio pubblico, ed anche per togliere il confronto veramente umiliante tra le strade della vicina Francia e le nazionali italiane.

« Agnesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e delle finanze sui criteri direttivi nell'applicazione delle leggi sulla malaria e sul chinino di Stato.

« Rattone ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri per sapere se gli consti che l'attestazione di parificazione, apposta dalla Corte dei conti ai bilanci consuntivi presentati al Parlamento, non riposa su un esame neanche approssimativamente completo dei documenti giustificativi delle spese, e quindi non risponde al vero e sorprende la buona fede del Parlamento; e se, in seguito a ciò, e alle risultanze di recenti e precedenti inchieste, dalle quali emerge, tacita o espressa, la constatazione del difettoso funzionamento della Corte stessa, non creda giunta l'ora di proporre al Parlamento la nomina di una speciale Commissione, la quale accerti le relative responsabilità e proponga provvedi-

menti e riforme, che rendano meno illusorio il supremo controllo sulle Amministrazioni dello Stato.

« Turati, Barzilai, Fera, Ivanoe Bonomi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per conoscere il pensiero del Governo sulla necessità di nuove comunicazioni ferroviarie fra Torino e Savona.

« Calissano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni per le quali, non solo non si provvede alla esecuzione della legge in rapporto alle bonifiche in Calabria, ma si è determinato uno stato di cose che aggrava sempre più i danni alle condizioni igieniche ed economiche delle popolazioni, specialmente nelle valli del Crati, Coscile ed altri corsi d'acqua nel litorale jonico.

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno per sapere se ad assicurare il pieno conseguimento dei fini della legge sul riposo festivo non ritenga necessario regolare e unificare la competenza sulle eccezioni dalla legge consentite e stabilire per i reclami la necessità del voto consultivo del Consiglio superiore del lavoro.

« Coris ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, qualora i ministri interessati non dichiarino, nel termine regolamentare, di non accettarle.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Galimberti ha facoltà di parlare.

GALIMBERTI. Non dissenziente l'onorevole Guicciardini, rinnovo la richiesta fatta ieri sera: che la discussione della proposta la quale, nell'ordine del giorno, porta il n. 45 sia iscritta nell'ordine del giorno di domani, dopo le interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Galimberti chiede che, dopo le interrogazioni e lo svolgimento delle proposte di legge degli onorevoli Carmine, Angiolini e Cavagnari, sia iscritta nell'ordine del giorno di domani la discussione della proposta di legge: Tom-

bola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così e stabilito).

Domani alle 11 sono convocati gli Uffici.

La seduta termina alle 18.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. *Svolgimento delle seguenti proposte di legge:*

del deputato Carmine per modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale;

del deputato Angiolini per una tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato, della Misericordia e Dolce di Prato;

del deputato Cavagnari per abrogazione dell'articolo 26 della legge 19 luglio 1909 sull'istruzione superiore.

Discussione dei disegni di legge:

3. Per dichiarare monumento nazionale la casa in cui morì Giuseppe Mazzini (423).

4. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (372).

5. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (250).

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (249, 249-bis).

Autorizzazione di spesa sul capitolo 30 « Carabinieri reali — assegni fissi » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10 per l'aumento di 18 capitani nell'organico dell'arma dei Carabinieri reali (316, 316-bis).

Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado, o esclusi definitivamente dall'avanzamento (341).

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città (342).

Discussione dei disegni di legge:

6. Assestamento del bilancio di previsione per la Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (133).

7. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1909-10 (179).

8. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1909-10 (180).

9. Assestamento del bilancio di previsione per la Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1908-909 (181).

10. Provvedimenti per la Somalia italiana e per l'Eritrea (244).

11. Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo, compresi fra i beni della Dotazione della Corona (*Urgenza*) (320).

12. Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (355).

13. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

14. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

15. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

16. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

17. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

18. Conversione in legge del regio decreto 28 novembre 1907, n. 802, riguardante le modificazioni ed aggiunte alle Tariffe e condizioni per i trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio (188).

19. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

21. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

22. Conversione in legge di decreti reali relativi al terremoto (73, 86, 88, 90, 93, 97, 103).

23. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

24. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

25. Modificazione nella composizione del Consiglio superiore di marina (241).

26. Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (242).

27. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

28. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

29. Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia (43).

30. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

31. Aumento di lire 200,000 al limite massimo delle annualità per le pensioni d'autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 (307).

32. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani, per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

33. Pensione alla vedova del maestro Martucci (216).

34. Nomina ad alunni di impiegati straordinari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (359).

35. Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza collo stesso Comune per la demolizione delle « Fonti Basse » (343).

36. Sugli ordini dei sanitari (173).

37. Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della

marina per l'esercizio 1909-10 per la spedizione militare in Cina (*Urgenza*) (349).

38. Aumento della dotazione del carbon fossile e di altri combustibili per la navigazione (377).

39. Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento della Statistica (345).

40. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

41. Riordinamento delle scuole italiane all'estero (240).

42. Costituzione in comune della frazione di Moresco (386).

43. Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (251).

44. Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna (308).

45. Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con la economia nazionale (336).

46. Costruzione nel porto di Napoli di un capannone metallico per il servizio doganale (357).

47. Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese impreviste a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (366).

48. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 (367).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.

